SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **8.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 24.570 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003- 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, DEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE ED ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, di seguito denominati le "Parti":

Nel desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni tra i due Paesi e consapevoli dell'interesse reciproco a promuovere la cooperazione in campo economico, del settore delle infrastrutture ed industriale;

Considerando che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere perseguito in modo sostenibile, tenendo presente la necessità di assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore delle generazioni future, e considerando ancora che lo sviluppo sostenibile implica la compatibilità tra crescita economica equa e preservazione dell'ambiente, anche nel rispetto degli impegni assunti nell'Agenda 21 (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992);

Convinti che i legami di solidarietà ed amicizia esistenti tra i due Paesi potranno essere intensificati attraverso la cooperazione economica, nel settore delle infrastrutture, industriale ed allo sviluppo;

Considerando la necessità di accrescere la collaborazione in materia economica, nel settore delle infrastrutture, industriale e di cooperazione allo sviluppo con l'obiettivo di intensificare gli scambi economici ed i flussi finanziari bilaterali;

Concordano quanto segue:

PARTE PRIMA
Finalità della Cooperazione Bilaterale

ARTICOLO I

Le Parti si sforzeranno di stimolare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, industriale ed allo sviluppo tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione sia in ambito bilaterale che multilaterale della cooperazione nelle alte tecnologie orientate ad applicazioni nei settori industriali, delle infrastrutture, dei servizi, la messa in valore di risorse naturali e l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori che mirino a promuovere la complementarità tra enti ed imprese pubbliche e private dei due Paesi al fine di rafforzare le relazioni economiche e commerciali,.

ARTICOLO II

L'applicazione del presente Accordo Quadro potrà essere effettuata attraverso la sottoscrizione, da entrambe le Parti, di programmi e progetti congiunti specifici nelle distinte aree di cooperazione previste nello stesso.

ARTICOLO III

La collaborazione prevista nel presente Accordo dovrà favorire in special modo il settore delle piccole e medie imprese, in forma diretta o attraverso progetti infrastrutturali, per il significativo contributo che conferiscono allo sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti.

ARTICOLO IV

Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, ed industriale, le Parti si impegnano a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di società miste, favorendole attraverso il sostegno finanziario, tecnologico e gli altri strumenti di cui dispongono, in conformità con la propria legislazione.

ARTICOLO V

Le Parti garantiranno altresì, in conformità alle rispettive legislazioni vigenti in materia, il quadro giuridico ed economico nel quale i rispettivi investimenti pubblici e privati potranno godere di un trattamento equo ed imparziale.

ARTICOLO VI

Le Parti daranno priorità ad iniziative collegate alla cooperazione per l'adempimento di programmi nazionali dedicati all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

PARTE SECONDA
Strumenti per Promuovere la Cooperazione

ARTICOLO VII

1. Le Parti si impegnano a realizzare un'adeguata e costante promozione e diffusione delle possibilità e del potenziale della cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e allo sviluppo tra i due Paesi e altresì incoraggiare l'interscambio di tecnologia e la promozione di progetti congiunti. Ugualmente si impegnano a promuovere e sviluppare tra le altre aree di interesse comune, il Piano Ferroviario Nazionale, e la formazione del personale nel Sistema Ferroviario.

2. Ciascuna delle Parti promuoverà gli investimenti delle proprie imprese nel territorio dell'altra Parte, con particolare riguardo a quelli effettuati dalle piccole e medie imprese, dalle istituzioni o imprese generatrici di tecnologia nelle aree previste nel presente Accordo ed anche attraverso la collaborazione degli istituti bancari dei rispettivi Paesi.
A tal fine:

- La Parte italiana è disposta ad utilizzare sia lo strumento dell'assicurazione del credito sia i finanziamenti agevolati disponibili, nei termini della legislazione italiana e nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali.

- La Parte venezuelana è disposta a stimolare l'afflusso di capitali e di iniziative italiane, attraverso i mezzi a sua disposizione secondo la propria legislazione.

3. Le Parti si impegnano, in conformità con quanto previsto dalla propria legislazione, a concordare adeguate forme di promozione delle esportazioni, in mercati terzi, dei prodotti delle imprese miste. Tale promozione sarà attuata da ciascuna Parte in favore delle imprese collocate sul proprio territorio nazionale e nel rispetto della normativa prevista negli Accordi Internazionali recepiti sia dall'Italia che dal Venezuela in materia.

ARTICOLO VIII

1. Le Parti si impegnano a sostenere e promuovere forme di collaborazione ed attività nella scienza e nella tecnologia, così come in progetti comuni di ricerca e sviluppo.

2. A tale scopo le Parti ribadiscono l'importanza che trovino piena applicazione gli strumenti giuridici sottoscritti da entrambe le Parti in materia, in particolare l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato a Caracas il 1° aprile 1987.

ARTICOLO IX

Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di procurare valuta attraverso l'esportazione totale o parziale della produzione derivante dall'investimento.

ARTICOLO X

Riconoscendo che i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali o regionali svolgono un importante ruolo nella promozione dello sviluppo economico, le Parti conferiranno una particolare priorità a quei progetti che utilizzano i cofinanziamenti vincolati con organismi finanziari internazionali o regionali.

ARTICOLO XI

Le Parti si consulteranno su possibili iniziative nel settore della Cooperazione allo Sviluppo con particolare riguardo alle possibilità offerte dalla legislazione italiana e venezuelana ed all'attività svolta dalle diverse O.N.G. operanti in questo settore.

PARTE TERZA
Meccanismi Istituzionali

ARTICOLO XII

1. Le Parti istituiranno un Consiglio Italo-Venezuelano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, del settore delle Infrastrutture ed allo Sviluppo. Il Consiglio, sarà sotto la presidenza, per la Parte italiana del Ministro degli Affari Esteri, per la Parte venezuelana di un Membro di Governo all'uopo designato, o di rappresentanti da loro delegati.

2. Una volta che il Consiglio sarà istituito, si riunirà possibilmente una volta l'anno o quando se ne presenti la necessità; esso provvederà a definire un proprio regolamento di funzionamento.

3. Il Consiglio Italo-Venezuelano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, del settore delle Infrastrutture ed allo Sviluppo avrà, in particolare, il compito di indicare le priorità da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due Paesi.

ARTICOLO XIII

Il Consiglio potrà istituire gruppi di lavoro ad hoc, come il Gruppo di Lavoro per gli Scambi e per la Cooperazione Economica ed Industriale presieduto per parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero e per parte Venezuelana dal Ministro per la Produzione ed il Commercio o da rappresentanti da loro delegati, che si riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessità, per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei campi che presentino un interesse specifico per le Parti. Il Consiglio ed i Gruppi di Lavoro potranno avvalersi per il loro funzionamento e per i compiti di segreteria tecnica anche di strutture già esistenti (come l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di Commercio italo-venezuelana, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).

ARTICOLO XIV

Sotto l'egida del Consiglio potrà operare un Comitato Imprenditoriale, composto dai rappresentanti delle realtà economico-imprenditoriali delle due Parti, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economici ed industriali tra i due Paesi.

PARTE QUARTA
Soluzione delle Controversie tra le imprese delle Parti

ARTICOLO XV

1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra imprese italiane e venezuelane, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte in via amichevole.

2. Qualora le divergenze o le controversie di cui al paragrafo precedente non saranno risolte amichevolmente entro sei (6) mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, si potrà far ricorso al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, in conformità al menzionato Regolamento. Le procedure saranno definite dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

QUINTA PARTE
Disposizioni Finali

ARTICOLO XVI

Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potrà essere in contrasto con gli impegni e gli obblighi assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.

ARTICOLO XVII

Eventuali divergenze sorte tra le Parti nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO XVIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO XIX

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tre (3) anni e sarà rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo che una delle Parti non lo denunci per iscritto. La denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la data della sua notifica.

2. Il presente Accordo abroga l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica e Industriale, sottoscritto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela a Roma il 19 novembre del 1976.

3. La denuncia del presente Accordo non inficerà i Programmi in esecuzione, anteriori ad essa, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, in due originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4145):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 7 luglio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 luglio 2003, con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, IX e X.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 settembre 2003 e 30 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 27 novembre 2003 ed approvato il 2 dicembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2613):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri e emigrazione), in sede referente, il 10 dicembre 2003 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri e emigrazione), in sede referente, il 16, 18 dicembre 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 2003.

04G0023

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2004, n. **9.**

Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonché per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Art. 1.

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450.

Capo II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 2.

Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.

2. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 209.017.084.

Art. 3.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia e alla missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003,

n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF.

4. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

5. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 292.919.802.

Art. 4.

Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.

4. È autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*.

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.282.927.

Art. 5.

Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 6.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 9.257.

Art. 7.

Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 8.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 752.060.

Art. 9.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.

Art. 10.

Compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 11.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Art. 12.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Art. 13.

Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, per

euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, escluso l'articolo 13, pari complessivamente a euro 527.488.396,00 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G00013

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 2004, n. **10.**

Interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la situazione sanitaria in atto, relativa a talune malattie trasmissibili emergenti, con particolare riferimento al riacutizzarsi della SARS;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare idonei interventi nei settori della prevenzione e del controllo di tali malattie, nonché della ricerca relativa alla genetica molecolare, all'oncologia ed al bioterrorismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Emergenze di salute pubblica ed istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie.

1. È istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 32.650.000 euro per l'anno 2004, in 25.450.000 euro per l'anno 2005 ed in 31.900.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 2.

Finanziamento della Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)

1. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM), con sede in Milano, nonché per il rimborso delle spese di costituzione della Fondazione medesima di pertinenza dello Stato, è autorizzata la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro per l'anno 2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute. La Fondazione presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento; presenta altresì, alla fine del triennio 2004-2006, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, sull'uso delle risorse stanziate nel triennio e sulla trasferibilità nel territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti.

2. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione di cui al comma 1, nonché per le attrezzature della medesima, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato in complessivi 12.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno 2005 ed in 6.702.000 euro per l'anno 2006, si provvede, quanto a 7.028.000 di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno 2005 ed a 6.702.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per gli ulteriori oneri di euro 5.000.000, concernenti l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 3.

Progetti di ricerca di alta innovazione

1. Per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreti del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 12.945.000 euro per l'anno 2004, in 12.585.000 euro per l'anno 2005 e in 12.720.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0022

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Palermo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Palermo;

Viste le note del 24 novembre e del 1° dicembre 2003 del sindaco del comune di Palermo - commissario delegato;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuta l'esigenza di completare gli interventi ed i programmi avviati per fronteggiare la particolare situazione con ulteriori provvedimenti del Commissario delegato al fine di superare il contesto emergenziale sopra citato;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Siciliana con nota del 30 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Palermo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00386

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solido-urbani;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° aprile 1996, 30 dicembre 1996, 23 dicembre 1997, 23 dicembre 1998, 29 dicembre 1999, 16 giugno 2000, 21 dicembre 2001 e 20 dicembre 2002, con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Viste le note del presidente della regione Puglia - Commissario delegato in data 16 e 23 dicembre 2003, con la quale, nel relazionare sull'attività dispiegata dall'Ufficio commissariale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario proseguire e completare i provvedimenti straordinari ed urgenti posti in atto;

Ritenuta la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di carattere straordinario posta in essere dal presidente della regione Puglia - commissario delegato con i poteri conferiti con l'ordinanza n. 3271 del 12 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, e prorogato lo stato di emergenza nella regione Puglia fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00387

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza inerente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono in corso di ultimazione gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, nonché le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del 31 ottobre 2003 della regione Veneto, del 4 novembre 2003 della regione Piemonte, dell'11 novembre 2003 della regione Lombardia, del 16 dicembre 2003 della regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 2003 della regione Friuli-Venezia Giulia e del 22 dicembre 2003 della regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto sopra esposto, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza inerente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00388

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Leal Macedo Karla di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Leal Macedo Karla, nata a Sao Paulo (Brasile) il 12 luglio 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «abogado» rilasciato dallo «Ordem dos Advogados do Brasil» nell'ottobre 2002 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito» nel luglio 2001 come attestato dal relativo certificato;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Vista la richiesta di riesame della sig.ra Leal Macero, presentata nell'agosto 2003 allo scopo di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata;

Considerata la certificazione inviata a sostegno della richiesta di riesame, relativa agli esami sostenuti in Italia durante il master in «Diritto sanitario»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto peraltro che gli esami sostenuti in Italia non siano idonei per concedere la riduzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Leal Macedo Karla, nata Sao Paulo (Brasile) il 12 luglio 1977, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto penale;
5) diritto processuale penale;
6) diritto amministrativo;
7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A00335

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 dicembre 2003.

Modalità di assegnazione del contributo spettante alle unioni di comuni per il servizio di polizia locale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto del 1º settembre 2000, n. 318, recante: «Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali»;

Visto l'art. 31, comma 7, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede l'incremento dei contributi erariali spettanti alle unioni di comuni per l'anno 2003 nella misura complessiva di cinque milioni di euro, per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di assegnazione ed attribuzione dei contributi per l'anno 2003 a favore dell'esercizio associato dei servizi di polizia locale;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.
Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di assegnazione del contributo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2003, a favore delle unioni di comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, in base al disposto dell'art. 31, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I contributi assegnati sono destinati esclusivamente a spese di investimento.

Art. 2.
Ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 1 è così ripartito:

a) una quota, pari al 50 per cento, è attribuita alle unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese correnti certificate, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente provvedimento;

b) una quota, pari al 50 per cento, è attribuita alle unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese in conto capitale certificate, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente provvedimento.

Art. 3.
Attribuzione della quota del fondo correlata alle spese correnti certificate

1. La quota del fondo di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 è attribuita alle unioni di comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, come risultanti dalle certificazioni in possesso del Ministero dell'interno, in base alle spese correnti sostenute per tali servizi. Le singole quote spettanti sono determinate secondo un criterio di proporzionalità tra l'ammontare del fondo da ripartire, l'importo totale certificato delle spese correnti relative ai servizi di polizia locale ed il relativo importo certificato da ciascun ente.

Art. 4.
Attribuzione della quota del fondo correlata alle spese in conto capitale certificate

1. La quota del fondo di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 è attribuita alle unioni di comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, come risultanti dalle certificazioni in possesso del Ministero dell'interno, in base alle spese in conto capitale sostenute per tali servizi. Le singole quote spettanti sono determinate secondo un criterio di proporzionalità tra l'ammontare del fondo da ripartire, l'importo totale certificato delle spese in conto capitale relative ai servizi di polizia locale ed il relativo importo certificato da ciascun ente.

Art. 5.
Misure minime della quota del fondo

1. La quota spettante a ciascun ente, derivante dalla somma degli importi di cui agli articoli 3 e 4, è comunque determinata in misura almeno pari a 10.000 euro.

Art. 6.
Disposizioni finali

1. Entro il 30 settembre 2004 le unioni di comuni beneficiarie dei contributi di cui al presente provvedimento presentano al Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, un'attestazione secondo l'allegato modello, contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi ai contributi assegnati, sottoscritta dal responsabile del servizio di polizia locale e dal responsabile del servizio finanziario. La mancata presentazione dell'attestazione comporta la revoca dei contributi attribuiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO 1

Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza Viminale - ROMA

DICHIARAZIONE

L'Unione dei comuni ....
costituita dai comuni di ....
con sede in ....

dichiara

che dalle proprie risultanze contabili risultano i seguenti atti di impegno, relativi a spese di investimento, effettuati per i servizi di polizia locale alla data di presentazione del presente certificato:

Numero	Data	Importo

Bollo dell'ente

Il responsabile del servizio di polizia locale

Il responsabile del servizio economico-finanziario

04A00407

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2, dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al policlinico Gemelli di Roma;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali ventesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2003, per mututi concessi dalla cassa depositi e prestiti a:

Marche per € 179.812,56;

Abruzzo per € 106.285,54;

Policlinico Gemelli per € 640.183,02;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 926.281,12 — valuta 31 dicembre

2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti a valere sul capitolo n. 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 367.536,70 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 558.774,42 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo n. 9700 per € 367.536,70;

capitolo n. 3460 per € 558.744,42.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350 - 29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 29 ottobre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00384

DECRETO 29 ottobre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso alla regione Marche;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali dodicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2003, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Marche, di € 47.747,97;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 47.747,97 — valuta 31 dicembre 2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 16.417,23 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 31.330,74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti, per

l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 16.417,23;

capitolo 3460 per € 31.330,74.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 29 ottobre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00399

DECRETO 29 ottobre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 49.896,71 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Vista la delibera CIPE 16 ottobre 1997 con la quale, tra l'altro, viene revocato e ridestinato il finanziamento di lire 2.375.000.000 relativo ad interventi della regione Lombardia con finalità ex art. 20, legge n. 67/1988;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali ottava rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2003, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Lombardia, di € 49.896,71;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 49.896,71 — valuta 31 dicembre 2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 22.347,23 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 27.549,48 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 49.896,71 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 22.347,23;

capitolo 3460 per € 27.549,48.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 29 ottobre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00400

DECRETO 29 ottobre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di Tor Vergata (Roma) e all'I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma);

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive lire 28.500.000.000 a lire 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno1995;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive lire 72.268.000.000 a lire 69.893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali diciottesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2003, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per complessivi € 752.445,97;

Emilia-Romagna per complessivi € 3.997.312,87;

Liguria per € 53.325,20;

Lombardia per complessivi € 3.850.945,43;

Università di Tor Vergata (Roma) per € 1.026.510,04;

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per € 1.226.479,52;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 10.907.019,03 — valuta 31 dicembre 2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 3.963.066,78 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 6.943.952,25 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 3.963.066,78;

capitolo 3460 per € 6.943.952,25.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 29 ottobre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00401

DECRETO 29 ottobre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 1.729.229,47 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 013 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali sedicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2003, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Molise per € 951.854,76;

Liguria per € 660.059,28;

Abruzzo per € 117.315,43;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 1.729.229,47 — valuta 31 dicembre 2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 575.367,55 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 1.153.861,92 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 1.729.229,47 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 575.367,55;

capitolo 3460 per € 1.153.861,92.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 29 ottobre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00402

DECRETO 3 novembre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 546.121,24 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2, dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana e da Banca nazionale del lavoro alla regione Umbria;

Vista la richiesta di versamento della sedicesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2003, avanzata dal Banco di Sicilia per mutuo concesso all'Università degli studi di Palermo, di € 546.121,24;

Vista la nota n. 001772 del 17 ottobre 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, il versamento degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2003, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancari;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 546.121,24 — valuta 31 dicembre 2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo n. 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 491.116,86 e sul capitolo n. 3460 per la quota interessi pari a € 55.004,38 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 546.121,24 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo n. 9700 per € 491.116,86;

capitolo n. 3460 per € 55.004,38.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati valuta 31 dicembre 2003 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 3 novembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00382

DECRETO 3 novembre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 440.706,17 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2, dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66, 68, del 15 dicembre 1999 e n. 6 del 18 aprile 2000, sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Banco Ambrosiano Veneto al Friuli-Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal Banco di Napoli alla regione Puglia;

Vista la richiesta di versamento della diciottesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2003, avanzata dalla Cariplo per mutuo concesso alla «Fondazione centro S.Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di € 440.706,17;

Vista la nota n. 001772 del 17 ottobre 2003 della Cassa depositi prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2003, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 440.706,17 — valuta 31 dicembre 2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo n. 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 324.616,10 e sul capitolo n. 3460 per la quota interessi pari a € 116.090,07 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 440.706,17 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo n. 9700 per € 324.616,10;

capitolo n. 3460 per € 116.090,07.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 3 novembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00385

DECRETO 3 novembre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 2.349.302,49 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69, 70 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche e la Banco di Sicilia alla regione Sicilia;

Viste le richieste di versamento della ventesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2003 avanzata dagli istituti:

1) Crediop - Roma per € 1.314.781,60;

2) San Paolo - I.M.I. - Torino per € 390.348,87;

3) Carige - Genova per € 644.172,02,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) Centro oncologico di Aviano (Pordenone); 3) Istituto G. Gaslini di Genova;

Vista la nota n. 001772 del 17 ottobre 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, il versamento degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2003, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 2.349.302,49 - valuta 31 dicembre 2003 - a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 2.240.970,10 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 108.332,39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 2.349.302,49 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 2.240.970,10;

capitolo 3460 per € 108.332,39.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2003 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

Roma, 3 novembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00398

DECRETO 17 novembre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 17.979.072,37 in conto residui 2002 a favore degli Istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista le richieste di versamento della ventesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2003, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Meliorbanca (già Meliorconsorzio) - Roma;

2) Carisbo (Cassa di Risparmio in Bologna) - Bologna;

3) Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

4) Banca OPI S.p.a. (ex Banco di Napoli) - Roma;

5) Crediop - Roma;

6) Carisbo (Cassa di Risparmio in Bologna) - Bologna;

7) Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

8) Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

9) Mediocredito Lombardo - Milano;

per mutui concessi rispettivamente:

1) regione Umbria;

2) regione Emilia-Romagna;

3) regione Liguria;

4) regione Campania;

5) Policlinico S. Matteo di Pavia;

6) Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna;

7) Istituto G. Gaslini di Genova;

8) Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova;

9) Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari);

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290 per l'esercizio 2003 ed in particolare il capitolo n. 7694 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Considerata l'opportunità di conservare i residui di stanziamento di provenienza 2002 pari ad € 37.292.127,82;

Considerato che, al 30 giugno 2003, e cioè dopo il pagamento delle semestralità di giugno, la disponibilità di cassa sul capitolo 7694 era pari ad € 3.862.802,08 e la competenza era pari ad € 9.492.249,41;

Visto il decreto n. 123313 del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stata disposta una variazione in aumento in termini di cassa per l'esercizio 2003, sul capitolo 7694 pari ad € 41.000.000,00;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 17.979.072,37 in conto residui 2002, per l'esercizio 2003;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 17.979.072,37 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli Istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (Valuta 31 dicembre 2003)
1) Meliorbanca - Roma	1.261.405,67
2) Carisbo - Bologna	5.803.409,11
3) Banca Carige - Genova	2.642.370,14
4) Banca OPI - Roma	6.976.852,71
5) Crediop - Roma	458.114,51
6) Carisbo - Bologna	282.756,22
7) Banca Carige - Genova	276.082,22
8) Banca Carige - Genova	188.837,06
9) Mediocredito Lombardo - Milano	89.244,73
TOTALE . . .	17.979.072,37

L'onere relativo graverà sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2003, in conto residui 2002.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2003, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli Istituti stessi.

Roma, 17 novembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00336

DECRETO 17 novembre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 468.358,35 a favore degli Istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che per effetto della fusione per incorporazione intervenuta il 1° luglio 2000 tra la Banca Mediterranea S.p.a. e la Banca di Roma S.p.a., le rate semestrali vengono pagate a Banca di Roma S.p.a. - Agenzia 3 di Foggia;

Viste le richieste di versamento della diciottesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2003, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Cariplo - Milano;

2) Banca di Roma (ex Banca Mediterranea) - Foggia;

3) Banca OPI (ex S. Paolo Imi) - Roma;

per mutui concessi rispettivamente a:

1) Istituto neurologico «Carlo Besta» - Milano;

2) Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata;

3) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290 per l'esercizio 2003 ed in particolare il capitolo n. 7694 di questo Dicastero;

Visto il decreto n. 123313 del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale disposta un'assegnazione in aumento in termini di cassa pari ad € 41.000.000,00;

Ritenuto, quindi, di poter impegnare ed erogare la complessiva somma di € 468.358,35 a favore dei sopracitati Istituti mutuanti, per l'esercizio 2003;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 468.358,35, per l'esercizio 2003 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli Istituti di seguito riportati e secondo le quote a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (Valuta 31 dicembre 2003)
1) Cariplo - Milano	130.617,10
2) Banca di Roma	112.777,62
3) Banca OPI	224.963,63
TOTALE	468.358,35

Per il versamento sarà emesso apposito mandato valuta 31 dicembre 2003 — mediante accreditamento della somma su apposito c/corrente bancario intestato all'Istituto stesso.

Roma, 17 novembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00337

DECRETO 17 novembre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 19.235.938,09 in conto residui 2002 a favore degli Istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la dichiarazione unilaterale di cessione dell'11 luglio 2001 con la quale il Credito Fondiario Industriale S.p.a., titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in data 13 dicembre 1994 per complessive L. 3.683.000.000, dichiara di aver ceduto il suddetto credito e di provvedere ad ogni pagamento relativo direttamente alla concessionaria Colombo S.r.l;

Viste le richieste di versamento della diciottesima rata semestrale, scadenza 31° dicembre 2003, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma;

2) Banca Opi (ex Banco di Napoli) - Roma;

3) Cariplo - Milano;

4) Banca Regionale Europea - Milano;

5) Crediop - Roma;

6) Credito Fondiario e Industriale Roma;

7) Banco di Sardegna - Sassari;

8) Cassa di Risparmio di Gorizia - Gorizia;

per mutui concessi rispettivamente:

1) regione Lazio;

2) regione Calabria;

3) regione Lombardia;

4) l'Istituto Nazionale per la Cura dei Tumori - Milano;

5) Ospedale infantile e Pie Fondazioni «Burlo Garofolo» - Trieste;

6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova;

7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari;

8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone.

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290 per l'esercizio 2003 ed in particolare il capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Considerata l'opportunità di conservare i residui di stanziamento di provenienza 2002 pari ad € 37.292.127,82;

Considerato che al 30 giugno 2003 e cioè dopo il pagamento delle semestralità di giugno, la disponibilità di cassa sul citato capitolo 7694 era di € 3.862.802,08 e la competenza pari a € 9.492.249.41;

Visto il decreto n. 123313 del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stata disposta, tra l'altro, una variazione in aumento in termini di cassa per l'esercizio 2003, sul capitolo 7694, pari ad € 41.000.000,00;

Visto il proprio decreto n. 36/2003 del 17 novembre 2003 con il quale è stata impegnata ed erogata la somma di € 17.979.072,37 in conto residui 2002 per il pagamento delle ventesime rate semestrali in scadenza al 31 dicembre 2003, lasciando così un residuo ancora da impegnare pari ad € 19.313.055,45;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 19.235.938,09, per l'esercizio 2003, in conto residui 2002;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 19.235.938,09, sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (Valuta 31 dicembre 2003)
1) Crediop - Roma	6.238.590,61
2) Banca Opi - Roma	2.218.345,97
3) Cariplo - Milano	10.035.846,09
4) Banca Regionale Europea - Milano	240.621,89
5) Crediop - Roma	152.886,56
6) Credito Fondiario e Industriale - Roma	138.563,79
7) Banco di Sardegna - Sassari	99.746,89
8) Cassa di Risparmio di Gorizia - Gorizia	111.336,29
TOTALE	19.235.938,09

Il relativo onere graverà sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2003, in conto residui 2002.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2003 — mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 17 novembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

04A00338

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neupopeg pegfilgrastim», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto/C/ n. 254/2003).

EU/1/02/228/001 - 6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 agosto 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neupopeg» pegfilgrastim;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neupopeg pegfilgrastim» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 9/10 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NEUPOPEG PEGFILGRASTIM nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo - n. 035717014/E (in base 10) 121ZWQ (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Neupopeg pegfilgrastim» è classificata come segue:

6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo - n. 035717014/E (in base 10) 121ZWQ (in base 32);

classe H OSP;

prezzo ex factory euro 1058,50;

prezzo al pubblico euro 1746,95;

alle seguenti condizioni:

prezzo da praticare agli ospedali pari a 910 euro (riduzione di circa il 14% del prezzo ex factory).

Tetto del 15% sulla spesa complessiva dei fattori di crescita per il primo anno di commercializzazione.

Compilazione di «richiesta per singolo paziente» da parte del medico al servizio di farmacia ospedaliera.

Copia della richiesta dovrà essere inviata all'assessorato regionale della sanità e al servizio di informazione sui farmaci ufficio XIV della DGFEDM del Ministero della salute.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 novembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278

04A00454

DECRETO 27 novembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neulasta pegfilgrastim», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto/C/ n. 255/2003).

EU/1/02/223/001 - 6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe BV.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 agosto 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neulasta pegfilgrastim»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neulasta pegfilgrastim» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 9/10 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NEULASTA PEGFILGRASTIM, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo - n. 035716012/E (in base 10) 121YXD (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Neulasta pegfilgrastim» è classificata come segue:

6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo - n. 035716012/E (in base 10) 121YXD (in base 32);

classe H OSP;

prezzo ex factory euro 1046,00 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico euro 1726,32 (IVA insclusa);

alle seguenti condizioni:

prezzo da praticare agli ospedali pari a 910 euro (riduzione di circa il 13% del prezzo ex factory).

Tetto del 15% sulla spesa complessiva dei fattori di crescita per il primo anno di commercializzazione.

Compilazione di «richiesta per singolo paziente» da parte del medico al servizio di farmacia ospedaliera.

Copia della richiesta dovrà essere inviata all'assessorato regionale della sanità e al servizio di informazione sui farmaci ufficio XIV della DGFEDM del Ministero della salute.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 novembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 240

04A00455

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, che individuano i lavoratori obbligatoriamente iscritti all'Ente e, ai fini del finanziamento delle prestazioni erogate dal predetto Ente, prevedono il versamento di appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione percepita da ciascuno iscritto per le attività espletate;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 che, fra le categorie da iscrivere obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, menziona i cantanti lirici e di musica leggera;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente

nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini del calcolo dei contributi, tabelle di retribuzioni medie e convenzionabili per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha posto quale finalità da perseguire la riduzione del contenzioso contributivo riguardante le categorie di cui al citato art. 3 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ivi compresa la categoria dei cantanti;

Rilevato che solo per alcune figure professionali, impegnate nelle incisioni fonografiche per la produzione di dischi e di altri supporti del suono, vengono fissate ad opera dei contratti collettivi i compensi spettanti per lo svolgimento di tale attività e che, invece, per la categoria dei cantanti, di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ugualmente impegnata nelle predette incisioni, è consolidata l'assenza di una contrattazione collettiva di determinazione dei compensi spettanti, con conseguente incertezza circa la base contributiva da applicare;

Rilevato, inoltre, che è diffusa la prassi di non determinare, nemmeno a livello di pattuizioni individuali, compensi in relazione alle attività prestate nelle sale di incisione dalla predetta categoria di lavoratori, privilegiandosi in alternativa, nell'ambito di rapporti comunque a titolo oneroso, forme di compensi di carattere variabile a realizzazione procrastinata e comunque non collegati direttamente alle attività prestate ai fini delle incisioni;

Considerato che, stante la situazione di fatto sopra illustrata, risulta anche compromessa l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389, che consente di individuare la base imponibile facendo riferimento alla retribuzione prevista dal contratto collettivo ovvero da accordi o contratti individuali qualora ne derivi una base imponibile di importo superiore;

Considerato che solo la predeterminazione di compensi convenzionali per la categoria dei cantanti può garantire certezza circa la base su cui applicare i contributi per il finanziamento dell'assicurazione sociale gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché maggiore tempestività nel pagamento e nella riscossione dei contributi, con conseguente prevenzione del contenzioso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla fissazione delle retribuzioni convenzionali per la categoria dei cantanti di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, quale base imponibile su cui applicare le aliquote contributive per la medesima categoria;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

1. A decorrere dall'anno 2004, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti di cui all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, relativamente alle attività prestate nelle sale di incisione, sono stabilite nella misura risultante dall'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Verifica ed adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali

1. Dopo un biennio di applicazione, si procederà alla verifica dell'attuazione del presente decreto e all'adeguamento delle retribuzioni fissate nella unita tabella.

2. L'adeguamento delle retribuzioni convenzionali sarà successivamente effettuato a scadenze triennali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro: MARONI

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LA CATEGORIA DEI CANTANTI DI CUI ALL'ELENCO RECATO DALL'ART.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.

Numero supporti fonografici venduti	Paga base oraria	Maggiorazioni paga base oraria	Compenso orario convenzionale	Compenso convenzionale per brano (tre ore)	Contribuzione sociale su compenso convenzionale per brano (32,70%)
1ª fascia: da 0 a 30.000	43	43	86	258	84
2ª fascia: da 30.001 a 60.000	43	86	129	387	127
3ª fascia: da 60.001 a 200.000	43	172	215	645	211
4ª fascia: da 200.001 a 500.000	43	344	387	1.161	380
5ª fascia: oltre 500.000	43	688	731	2.193	717

04A00383

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 dicembre 2003.

Consegna definitiva all'amministrazione provinciale di Avellino della strada di collegamento tra l'abitato di Sant'Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - Sant'Angelo, la strada a scorrimento veloce Ofantina *Bis* e l'abitato di Lioni.

IL COMMISSARIO
AD ACTA EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330 che istituisce il Ministero delle attività produttive:

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive:

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad Acta* ai fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del commissario *ad Acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 attività produttive, foglio n. 265 - e pubblicato nella G.U.R.I. n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad Acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Visto la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione datata 14 settembre 1982 stipulata fra il Ministro designato - Concedente - ed il Consorzio Infrasud - Concessionario - con la quale sono state disciplinate le modalità per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Porrara;

Visto il decreto in data 25 settembre 1986 del Ministro designato, con il quale à stato approvato, con prescrizioni, il progetto di massima relativo alla strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina *bis* e l'abitato di Lioni, presentato dal predetto concessionario;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 6 ottobre 1986 tra il Capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il Consorzio Infrasud, con il quale è stata affidata al sopracitato Consorzio la realizzazione della strada in questione;

Visto il decreto del Ministro delegato del 23 novembre 1986, con il quale è stato approvato il predetto atto aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 28 luglio 1987 con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo per il tratto di strada di collegamento Porrara - S. Angelo dei Lombardi - Lioni;

Visto i decreti in data 11 maggio 1989 e 15 giugno 1989, con i quali sono stati approvati i progetti di variante numeri 1 e 2 relativi al tronco «innesto sullo svincolo s.s. Ofantina *bis* alla prog. km 4 + 602,50 (I° stralcio);

Visto il decreto in data 28 giugno 1989, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo al tronco dalla prog. km 4 + 602,50 alla prog. 7 + 925,26 (2° stralcio);

Visto il decreto n. 183/39 del 27 febbraio 1991 con il quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha approvato il progetto di variante stralcio delle opere;

Visto il decreto ministeriale n. 171/GST/MICA del 28 luglio 1994 con il quale è stata approvata la perizia di assestamento contabile, mediante stralcio di ulteriori lavorazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 300/GST/MICA del 28 luglio 1997 con il quale è stato approvato l'atto di transazione con il Concessionario Infrasud, nonché la perizia di completamento dello svincolo per S. Angelo dei Lombardi;

Visto il decreto ministeriale n. 123/GST/MICA del 3 giugno 1999 con il quale è stata approvata la perizia di assestamento e suppletiva con il relativo atto di sottomissione e statuiti al 3 dicembre 1999 i termini per il compimento della procedura espropriativa;

Visto il verbale in data 4 marzo 1998 con il quale il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ha consegnato in via anticipata all'Amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina *bis* e l'abitato di Lioni, compresi gli svincoli e pertinenze, con la sola esclusione dello svincolo stradale per S. Angelo dei Lombardi;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla Commissione di collaudo in data 1° giugno 2000, approvato con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 58/B5/MICA del 25 maggio 2001, con il quale sono state collaudate le opere in argomento comprese quelle relative allo svincolo per S. Angelo dei Lombardi;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 9 luglio 1999, fatti salvi eventuali contenziosi che tuttavia rientrerebbero nei rapporti di concessione esistenti tra il Ministero delle attività produttive ed il Concessionario Infrasud;

Vista la propria comunicazione n. 194 del 31 luglio 2003 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. e successiva corrispondenza;

Considerato che non sussistono danni da eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere, giusta nota del commissario *ad Acta* n. 404 del 30 ottobre 2003;

Visto il verbale sottoscritto in data 15 dicembre 2003 con il quale il p.a. Biagio Coscia, in rappresentanza del commissario *ad Acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ha consegnato in via definitiva all'Amministrazione provinciale di Avellino lo svincolo stradale per S. Angelo dei Lombardi;

Visto il proprio decreto n. 032 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato approvato il citato verbale di consegna definitiva;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, è consegnata definitivamente all'Amministrazione provinciale di Avellino, la strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina *bis* e l'abitato di Lioni - Prog. n. 39/40/6058.

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Avellino provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario, secondo direttive, nei confronti delle Amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'Amministrazione provinciale di Avellino provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna anticipata del 4 marzo 1998 e non modificato dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ente destinatario dell'opera.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 29 dicembre 2004

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A00360

DECRETO 12 gennaio 2004.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Ascoli Piceno, Roma e Pistoia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Ascoli Piceno, Pistoia e Roma, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi l'8 gennaio 2004 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Ascoli Piceno, Pistoia e Roma per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Ascoli Piceno

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	11.051	9,9	214.166,88
Artigianato	12.969	26,9	969.396,04
Industria	4.250	27,1	1.171.730,19
Commercio	12.001	14,5	560.978,05
Cooperative	465	1,7	84.509,38
Turismo	2.339	4,1	174.804,85
Trasporti e spedizioni	1.534	3,7	298.589,21
Credito	579	1,9	251.049,49
Assicurazioni	532	0,5	23.851,70
Servizi alle imprese	3.521	6,3	805.151,17
Altri settori	1.240	3,4	88.534,01
Totale	**50.481**	**100,0**	**4.642.760,97**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 giugno 2003

Camera di Commercio di Pistoia

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	4.095	6,3	258.424,26
Artigianato	10.387	28,1	660.313,19
Industria	4.196	22,0	725.401,41
Commercio	9.286	17,5	538.394,38
Cooperative	258	1,6	66.826,26
Turismo	1.998	5,2	146.291,70
Trasporti e spedizioni	1.099	4,1	243.393,67
Credito	521	2,2	202.622,05
Assicurazioni	403	0,7	31.091,71
Servizi alle imprese	4.004	8,5	712.206,38
Altri settori	709	3,8	74.270,66
Totale	**36.956**	**100,0**	**3.659.235,67**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 settembre 2003

Camera di Commercio di Roma

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	20.062	2,2	503.770,27
Artigianato	54.651	7,8	2.084.108,23
Industria	47.100	18,2	7.690.126,34
Commercio	134.169	19,1	6.389.807,27
Cooperative	8.472	1,3	613.494,63
Turismo	23.415	5,6	1.807.819,89
Trasporti e spedizioni	22.678	13,4	9.518.384,56
Credito	8.791	5,4	5.328.534,26
Assicurazioni	5.411	1,7	1.290.623,07
Servizi alle imprese	54.120	16,3	11.920.071,30
Altri settori	18.053	9,0	2.188.783,75
Totale	**396.922**	**100,0**	**49.335.523,57**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 settembre 2003

04A00367

DECRETO 16 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Coloniale S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 16 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Coloniale S.p.a., a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che sussistono i requisiti per la estensione della procedura di amministrazione straordinaria, di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Coloniale S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coloniale S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A00405

DECRETO 16 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Parmatour S.p.a.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 16 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Parmatour S.p.a., a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che sussistono i requisiti per la estensione della procedura di amministrazione straordinaria, di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Parmatour S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La società «Parmatour S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A00406

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 gennaio 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Regione Lombardia - Laboratorio di Prova E.R.S.A.F. - Sede Operativa Torrazza Coste di Pavia», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 8 gennaio 2004 dal laboratorio «Regione Lombardia - Laboratorio di Prova E.R.S.A.F. - Sede Operativa Torrazza Coste di Pavia», ubicato in Torrazza Coste (Pavia), via Roccagioia n. 48, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 marzo 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Regione Lombardia - Laboratorio di Prova E.R.S.A.F. - Sede Operativa Torrazza Coste di Pavia», ubicato in Torrazza Coste (Pavia), via Roccagioia n. 48, nella persona del responsabile dott.ssa Alessandra Leoni, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità titolabile;
acidità volatile;
anidride solforosa;
ceneri;
massa volumica e densità relativa a 20° C;
pH;
titolo alcolometrico volumico;
estratto secco totale;
zuccheri riduttori.

04A00341

DECRETO 9 gennaio 2004.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» in data 20 ottobre 1999 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successive modifiche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Cormons (Gorizia) il 9 maggio 2001, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2002;

Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla Cantina produttori di Cormons e dalla Unione regionale della cooperazione di Udine;

Esaminata la successiva istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» in data 18 marzo 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successive modifiche, e contenente la richiesta di eliminazione delle sottozone «Gesimis» e «Giaris»;

Visti il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla sopra citata istanza;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2003, sostituente il parere pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2002;

Viste le successive istanze presentate dal Consorzio tutela dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», dalla Cantina produttori di Cormons (Gorizia) e dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intese ad ottenere, oltre ad alcune correzioni di carattere formale, l'eliminazione di alcune imperfezioni nel disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2003;

Visto il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulle sopra citate istanze;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze che, relativamente alla tipologia «rosato», ha ritenuto che la stessa debba essere prodotta dalla vinificazione in «rosato» delle uve rosse o da un coacervo di uve rosse e bianche;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», entro il 30 giugno 2004.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le cui denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Moscato giallo;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Franconia;
Merlot;
Moscato rosa;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino;

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

2.2. La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse le varietà «Moscato» e «Traminer aromatico».

2.3. La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse la varietà «Moscato rosa».

2.4. La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la varietà «Moscato rosa» o dalla vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche separatamente, escluse le varietà aromatiche.

2.5. Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

2.6. La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.

2.7. Nella tipologia Chardonnay «spumante» è consentita l'aggiunta di uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art. 1, fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 117,500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località Marcelliana) segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-sloveno.

Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa (località Braidata).

Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa. Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimità di q. 49. Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla località denominata Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina.

Superata la località di San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano e la località di San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimità di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo dalle case Pusnar, il limite segue a nord la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q 48) giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).

Sono, pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.

4.2. *Densità d'impianto.*

Per i vigneti atti a produrre vini con Denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» nei nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

4.3. *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (Guyot, Guyot doppio, Cappuccina, Cordone speronato).

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. *Sistemi di potatura.*

La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della vite ed alle produzioni proposte.

4.5. *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione, di soccorso.

4.6. *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

I vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.

A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.

Per le tipologie «Isonzo del Friuli bianco» o «Friuli Isonzo bianco», «Isonzo del Friuli rosato» o «Friuli Isonzo rosato» e «Isonzo del Friuli rosso» o «Friuli Isonzo rosso» la produzione non deve superare quella prevista per vitigni di appartenenza delle uve utilizzate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» o devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nel territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

La deroga di cui sopra è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione e comunicata all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio ed alle Camere di commercio interessate. La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie.

5.2. *Arricchimento e colmature.*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati a freddo o altre tecnologie consentite ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

È consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli». Per tali tagli non sono utilizzabili i mosti e i vini delle varietà «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».

5.3. *Elaborazione.*

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche, escluse le varietà aromatiche, anche mostate separatamente.

Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13% vol ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.

5.4. *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

Per tutti i vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» la resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosso:

colore: rosso vivace, rubino;

profumo leggermente erbaceo;

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0 g/l per le tipologie frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso complesso di muschio;

sapore: dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Malvasia:

colore: paglierino;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato giallo:

colore: caratteristico giallo paglierino;

profumo: tipico ed aromatico caratteristico;

sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling italico:

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling:

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon:

colore: dorato chiaro;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tocai friulano:

colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;

profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Traminer aromatico:

colore: paglierino carico;

profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano:

colore: dorato più o meno carico;

profumo: vinoso caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Chardonnay spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato giallo spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: tipico aromatico caratteristico;
sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dorato più o meno carico;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Merlot:
colore: rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10.50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Franconia:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Moscato rosa:
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: di rosa fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, un po' aromatico gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Refosco dal Peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato gradevole;
sapore: secco o amabile, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato rosa spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: caratteristico fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore netto: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare gradevole sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. *Qualificazioni.*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3. *Località.*

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità del disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4. *Caratteri e posizione in etichetta.*

Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

7.5. *Tipo merceologico.*

L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.

7.6. *Annata.*

Nell'etichettatura dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è facoltativa.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Confezionamento

8.1. *Tappatura e recipienti.*

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore a tre litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero raso bocca o altro materiale inerte consentito, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacità inferiore o eguale a 0,375 litri per i quali è consentita la chiusura a vite.

04A00366

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 dicembre 2003.

Contributo per la televisione digitale terrestre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2003, concernente il contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad internet, ai sensi dell'art. 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che rinvia ad un successivo provvedimento l'individuazione delle misure attuative per l'assegnazione dei contributi per i ricevitori della televisione digitale terrestre;

Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto 14 marzo 2003 assegna 4 milioni di euro per i contributi di cui all'art. 89, comma 1, della legge n. 289 del 2002, relativo agli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattività, nonché per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 2, della predetta legge n. 289 del 2002, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via internet, utilizzati per la predetta interattività;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, approvativi del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

Visti l'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti del Ministro delle comunicazioni in data 20 maggio 2003 e in data 27 giugno 2003, rispettivamente di istituzione e di integrazione della composizione del Comitato di vigilanza sulla sperimentazione di cui all'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Considerate le richieste di abilitazione alla sperimentazione ai sensi della citata legge n. 66 del 2001 e della citata deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS e i relativi provvedimenti abilitativi rilasciati dal Ministero delle comunicazioni;

Visto l'invito a manifestare interesse alla sperimentazione ai sensi della legge n. 3/2003, art. 41, comma 7, pubblicato, a cura della Fondazione Ugo Bordoni, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158, parte seconda, del 10 luglio 2003;

Considerato lo stato sperimentale dei servizi di televisione digitale terrestre e conseguente interattività offerti nell'anno 2003 e ritenuta pertanto l'opportunità di destinare lo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto 14 marzo 2003, esclusivamente agli apparati utilizzati nell'ambito delle sperimentazioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazione dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e a quelle effettuate ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Considerata l'opportunità di avviare i servizi sperimentali su un numero limitato di famiglie campione e l'opportunità di semplificare il procedimento di assegnazione dei contributi stanziati per l'anno 2003;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione dei contributi

1. L'ammontare dello stanziamento di 4 milioni di euro assegnato dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, di seguito denominato «decreto» per i contributi di cui all'art. 89, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di seguito denominata «legge», relativo agli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattività, nonché per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via internet, utilizzati

per la predetta interattività, è destinato ad apparati utilizzati nell'ambito delle sperimentazioni previste dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di quelle previste dall'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. Ai fini del presente decreto, i soggetti elencati nell'art. 6, comma 1, del decreto, sono denominati «soggetti sperimentatori».

3. All'art. 6, comma 1, del decreto sono soppresse le parole «con le procedure previste negli articoli 2 e 3 del presente decreto e». L'art. 6, comma 2, del decreto è soppresso.

Art. 2.

Requisiti tecnici degli apparati

1. In coerenza con gli obiettivi della più ampia diffusione delle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, stabiliti dall'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ai fini dell'erogazione del contributo per gli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattività, è richiesta all'apparato una prestazione di piena interattività in chiaro anche da remoto.

Art. 3.

Procedure per l'assegnazione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono corrisposti per i seguenti apparati:

a) apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattività, che rispettino i requisiti tecnici stabiliti all'art. 2;

b) apparati di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via internet, utilizzati per la predetta interattività.

2. Il contributo è erogato ai soggetti sperimentatori per ogni utente beneficiario dell'agevolazione, che aderisce alla sperimentazione della televisione in tecnica digitale terrestre e della conseguente interattività, a seguito dell'assegnazione di un apparato di cui alla lettera *a)* o, cumulativamente, un apparato di cui alla lettera *a)* ed un apparato di cui alla lettera *b)* idoneo ad assicurare l'interattività a larga banda. L'assegnazione di apparato da parte del soggetto sperimentatore avviene a seguito della stipula con l'utente di un contratto di adesione alla sperimentazione in cui si prevede che la proprietà dell'apparato stesso sarà trasferita all'utente al termine della sperimentazione.

3. I contributi sono versati ai soggetti sperimentatori fino a totale copertura del costo di acquisto degli apparati, comunque in misura non superiore a € 150 per gli apparati di cui alla lettera *a)*, e in misura non superiore a € 75 per gli apparati sia della lettera *b)*.

Art. 4.

Richiesta dei contributi

1. I soggetti sperimentatori che intendono accedere ai contributi di cui all'art. 1, devono presentare richiesta scritta a mezzo di raccomandata, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle comunicazioni indicando il numero di apparati che prevedono di collocare presso i beneficiari.

2. I soggetti sperimentatori si impegnano a presentare al Ministero entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3, una lista dei beneficiari assegnatari degli apparati e copia della documentazione di acquisto presso i produttori degli apparati per i quali si richiede il contributo.

3. Per i contributi relativi a sperimentazioni effettuate ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la richiesta deve essere inoltrata entro dieci giorni dall'avvio delle sperimentazioni.

Art. 5.

Procedure per l'ottenimento dei contributi

1. Al fine di consentire l'invio, da parte del Ministero delle comunicazioni, di tutte le informazioni relative alla gestione dei contributi, i soggetti sperimentatori, all'atto della richiesta di contributi di cui all'art. 4, sono tenuti a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, gli indicativi informatici (indirizzo IP statico e password) del proprio sistema informativo, nonché le coordinate bancarie (ABI e CAB) e gli elementi identificativi necessari per la corresponsione dei contributi richiesti.

2. La richiesta di contributi di cui all'art. 4, comprensiva delle informazioni di cui al comma 1, e dell'impegno di cui al comma 2, dell'art. 4, deve essere inoltrata, unitamente a copia del modello del contratto di adesione alla sperimentazione, al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII, piano 7°, stanza n. 774, viale America, 201 - Roma.

3. Il Ministero provvederà, entro dieci giorni dal termine ultimo per la presentazione delle richieste, a comunicare a ciascun soggetto sperimentatore richiedente l'ammontare dei contributi assegnabili in base alla capienza del fondo, a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo comunicato dal soggetto sperimentatore medesimo ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Richiesta e liquidazione dei contributi

1. I soggetti sperimentatori entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3, sono tenuti a fornire l'elenco dei beneficiari che hanno sottoscritto un contratto di adesione alla sperimentazione della televisione digitale terrestre e della connessa interattività e ai quali è stato assegnato un apparato, utilizzando un documento elettronico, da inviare al Ministero, il cui formato è stabilito nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il documento elettronico va compilato a cura del soggetto sperimentatore richiedente con i dati degli utenti destinatari degli apparati e va mantenuto nell'area FTP del sistema informativo del soggetto medesimo. I dati che, in sede di controllo da parte del Ministero delle comunicazioni, risultino affetti da errori, anche formali, non danno luogo al riconoscimento del contributo per il relativo contratto di adesione, fatta salva la possibilità per i soggetti sperimentatori di reinserire opportunamente corretti tali dati entro un mese dalla data di comunicazione degli errori da parte dell'amministrazione.

3. Il Ministero delle comunicazioni, effettuati i necessari riscontri, provvede ad emettere i mandati di pagamento a favore degli sperimentatori entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di correzione dei dati ai sensi del comma 2, il mandato di pagamento viene emesso entro un mese dalla ricezione della comunicazione dei dati corretti.

4. I dati degli utenti saranno trasmessi, a cura del Ministero delle comunicazioni, all'ufficio SAT (Sportello abbonamenti televisivi) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Indirizzo di posta elettronica

1. Le comunicazioni che i soggetti sperimentatori sono tenuti ad inviare mediante posta elettronica secondo quanto previsto dall'art. 5 devono essere indirizzate a decoder@comunicazioni.it

Art. 8.

Revoca del contributo

1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione ad essa allegata, il contributo è revocato secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 26

ALLEGATO 1

FORMATO DEL DOCUMENTO ELETTRONICO
DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1

Il file ha il formato di un foglio elettronico EXCEL in cui:

a) ogni riga costituisce un record descrivente un contratto di adesione, i dati del beneficiario e i dati sugli apparati utilizzati;

b) ogni colonna rappresenta un campo del record di cui in *a)*.

Il file viene inviato a ciascun soggetto sperimentatore, unitamente alla comunicazione di risposta di cui all'art. 5, comma 3. Il file inviato è predisposto con il contenuto dei campi relativi all'identificazione del soggetto sperimentatore, della richiesta e della comunicazione suddetta e con funzioni di verifica congruità dei dati inseriti.

I file inviati dal Ministero delle comunicazioni devono essere completati, a cura dei soggetti sperimentatori, con i dati degli utenti, dei contratti di adesione e degli apparati e mantenuti, a cura dei soggetti sperimentatori stessi, in proprie aree FTP sicure (SFTP), accessibili dall'esterno in sola lettura e tramite password.

Nella tabella seguente viene fornita la descrizione dettagliata dei campi previsti, con semantica e formato da rispettare rigorosamente.

Colonna di Excel	Identificativo del campo	Formato	Descrizione
A	CSS	Testo	**Valore unico ripetuto in ogni record** [1]. Il codice del soggetto sperimentatore che il Ministero delle comunicazioni assegna all'atto della comunicazione di cui all'art.5, comma 3.
B	ID_R	Testo	**Valore unico ripetuto in ogni record**. Riferimento alla richiesta di cui all'articolo 4, comma 1. Viene comunicato dal Ministero.
C	C_A	Numero	**Valore unico ripetuto in ogni record**. Numero dei contributi assegnabili dal Ministero per contratti di adesione alla sperimentazione che prevedano la dotazione di un apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Viene comunicato dal Ministero.
D	C_AB	Numero	**Valore unico ripetuto in ogni record**. Numero dei contributi assegnabili dal Ministero per contratti di adesione alla sperimentazione che prevedono l'assegnazione combinata di un apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e di un apparato di cui alla lettera b). Comunicato dal Ministero.
E	N_A	Numero	**Valore unico ripetuto in ogni record**. Numero dei contributi richiesti in liquidazione ex articolo 6 dal soggetto sperimentatore per contratti di adesione alla sperimentazione che prevedono l'assegnazione di un apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

[1] Tutti i campi contrassegnati come «Valore unico ripetuto in ogni record» fanno riferimento a parametri unici nella richiesta di liquidazione contributi. La replica di tali valori in ogni record ha lo scopo di semplificare la fusione dei file provenienti dai diversi soggetti in un unico database presso il Ministero delle comunicazioni.

Colonna di Excel	Identificativo del campo	Formato	Descrizione
F	N_AB	Numero	**Valore unico ripetuto in ogni record.** Numero dei contributi richiesti in liquidazione ex articolo 6 dal soggetto sperimentatore per contratti di adesione alla sperimentazione che prevedano l'assegnazione combinata di un apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e di un apparato di cui alla lettera b). NB: La somma di N_A e N_AB deve essere uguale al numero di record effettivamente presenti nel file.
G	ID_contratto	Testo	**Non può essere vuoto.** Campo che consente, da solo o in unione con il campo CSS, di identificare univocamente il contratto. Eventualmente può coincidere con un numero automatico progressivo, a scelta dell'operatore.
H	Data_contratto	Data	**Non può essere vuoto.** Nel formato gg/mm/aaaa.
I	Tipo_C	Testo	**Non può essere vuoto.** Campo a due valori possibili: STB per apparati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); STB-LB per un apparato di cui alla lettera a) combinato con apparato di cui alla lettera b).
J	Marca_A	Testo	**Non può essere vuoto.** Sigla del costruttore dell'apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a.
K	Modello_A	Testo	**Non può essere vuoto.** Sigla del modello dell'apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a.
L	Seriale_A	Testo	**Non può essere vuoto.** Numero di serie dell'apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a.
M	Marca_B	Testo	**Non vuoto se Tipo_C="STB-LB".** Sigla del costruttore dell'apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b.
N	Modello_B	Testo	**Non vuoto se Tipo_C="STB-LB".** Sigla del modello dell'apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b
O	Seriale_B	Testo	**Non vuoto se Tipo_C="STB-LB".** Numero di serie dell'apparato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b.
P	Tipo_U	Testo	**Non può essere vuoto.** Un carattere alfanumerico, P, A, I, che distingua rispettivamente "persona fisica", "azienda", o "ditta individuale". Se = P, vanno riempiti i campi da Q) a T) lasciando vuoti i campi U) e V). Se = A, vanno riempiti i campi U) e V) lasciando vuoti i campi da Q) a T). Se = I possono essere riempiti i campi ritenuti opportuni
Q	NOME	Testo	**Non può essere vuoto se Ragione_Sociale è vuoto.** Campo testo.
R	COGNOME	Testo	**Non può essere vuoto se Ragione_Sociale è vuoto.** Campo testo.
S	COD_FISCALE	Testo	**Non può essere vuoto se P_IVA è vuoto.** Segue le specifiche di formato del codice fiscale. Viene sottoposto a controllo di congruenza formale.
T	Irr_CF	Numero	**Non può essere vuoto se P_IVA è vuoto.** Campo con valore binario, 0 se il codice fiscale è anomalo (omocodia), 1 altrimenti.
U	RAGIONE_SOCIALE	Testo	**Non può essere vuoto se Nome e Cognome sono vuoti.** Campo testo, può contenere qualsiasi carattere
V	P_IVA	Testo	**Non può essere vuoto se Cod_Fiscale è vuoto.** Segue le specifiche di formato della Partita IVA. Viene sottoposto a controllo di congruenza formale.
W	ICR	Testo	**Non può essere vuoto.** Identificatore di indirizzo del Canale di Ritorno. Può essere un numero telefonico, fisso o mobile, oppure un indirizzo IP statico.
X	CAP	Testo	**Non può essere vuoto.** Si riferisce al luogo di installazione dell'apparato d'utente e deve essere identico a quello citato nel campo indirizzo. Campo testo di lunghezza fissa uguale a 5 cifre.

04A00457

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 15 gennaio 2004, n. **3/04.**

Art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di distacco.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro loro sedi
Alla regione Siciliana assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro
All'I.N.P.S. - Direzione generale
All'I.N.A.I.L. - Direzione generale
Alle Direzione generale AA.GG. R.U. A.I. - Divisione VII
Al SECIN

L'istituto del distacco trova applicazione, per la prima volta, nel campo dei rapporti di lavoro privatistico in base ai contenuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; la precedente previsione di cui all'art. 8 della legge n. 236/1993 era strettamente connessa alla fattispecie «di evitare le riduzioni di personale».

I requisiti di legittimità del distacco ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 sono:

a) la temporaneità del distacco;

b) l'interesse del distaccante.

Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante.

Quanto al profilo dell'interesse, l'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui. Inoltre la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.

In tale ottica, la formulazione della novella legislativa legittima le prassi di distacco all'interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono a una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo. Questa ipotesi è stata, in assenza di disposizioni legislative, oggetto della nota del Ministero del lavoro dell'11 aprile 2001 (n. 5/26183), che ha individuato anche per tale fattispecie interesse del distaccante e temporaneità come requisiti essenziali per la legittimità del distacco.

Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che già in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario. Sul punto, si rammenta peraltro che la Cassazione a sezioni unite 13 aprile 1989, n. 1751, ha chiarito, che il rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino. In ultima analisi, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell'interesse del distaccante ma anche nell'interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società. In questo senso l'importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante.

Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è solo l'interesse del distaccante. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della società controllata o partecipata.

A fronte della titolarità in capo al distaccante del trattamento economico rimane a suo carico anche il trattamento contributivo, che deve essere adempiuto in relazione all'inquadramento del datore di lavoro distaccante[1]. Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il relativo premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario[2]. Il datore di lavoro distaccante, salvo un diverso accordo fra le parti relativamente al trattamento economico e normativo, rimane poi responsabile ex art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 in caso di rivalsa dell'Istituto in occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un'ipotesi di reato, occorso al distaccato presso il distaccatario quale soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro ex comma 3 del medesimo art. 10.

Quanto alla ipotesi disciplinata dall'art. 30, comma 3, prima parte, del decreto legislativo n. 276/2003, il consenso del lavoratore vale a ratificare l'equivalenza delle mansioni laddove il mutamento di esse, pur non comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o specializzazione della attività effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale del lavoratore stesso.

---

[1] Cfr. Circ. Min. lav. 18 gennaio 1994, n. 4.

[2] Cfr. Circ. Min. lav. 21 aprile 1994, n. 58.

Non si applica in caso di distacco, per sua natura temporaneo, la disciplina del trasferimento. Nell'ipotesi in cui il distacco comporti lo svolgimento della prestazione presso un'unità produttiva la cui distanza rispetto a quella cui il lavoratore sia normalmente adibito sia superiore a 50 km il distacco potrà, comunque, intervenire solo per comprovate esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.

Nell'ipotesi di distacco di un lavoratore presso un altro soggetto il distaccante potrà stipulare un contratto a termine con un altro lavoratore ove sussistano le esigenze legittimanti l'apposizione del termine in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 368/2000.

Nell'ipotesi di distacco il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione [3].

Roma, 15 gennaio 2004

Il Ministro: MARONI

[3] Cfr. Nota Min. lav. n. 5/26183 cit., che richiama la sentenza della Cass. Civ. del 21 maggio 1998, n. 5102.

04A00361

CIRCOLARE 15 gennaio 2004, n. **4/04.**

Modifica dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, (art. 10, legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla regione Siciliana assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro
All'I.N.P.S. - Direzione generale
All'I.N.A.I.L. - Direzione generale
Alla Direzione generale AA.GG. R.U. A.I. - Divisione VII
Al SECIN

L'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha novellato l'art. 3 del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 marzo 1993, n. 151, stabilendo che «Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Viste le dense implicazioni della novella, e data la rilevanza della materia, si ritiene necessario fornire alcune disposizioni interpretative dell'articolo richiamato.

Campo di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 71, nuovo testo.

La novella di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, estende il campo di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, rendendolo norma di applicazione generalizzata a ogni tipologia di incentivo normativo e contributivo, presente o futuro, oltre che precetto di portata assorbente rispetto ad altre disposizioni di contenuto analogo. In questo senso, per i settori dell'artigianato, del commercio e del turismo, la disciplina di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, assorbe perciò anche l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che pure subordina, ma con formulazione meno stringente e dettagliata, l'applicazione di incentivi e benefici pubblici al rispetto dei contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona.

Ciò, in primo luogo, in quanto la nuova formula dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, non opera più un riferimento testuale ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali che, tra l'altro, non sono più operanti ormai da alcuni anni, in quanto non reiterati dalla legislazione successiva.

Depone poi in questo senso anche la lettera dell'art. 10 nuovo testo, che subordina, con riferimento alle imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti nazionali, regionali e territoriali o aziendali, là dove sottoscritti, il generico riconoscimento di benefici normativi e contributivi, all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati.

Il problema dell'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi.

La locuzione «integrale rispetto degli accordi e contratti» (contenuta nel nuovo testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, in luogo della originaria espressione «integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro») subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. Se intesa nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo — tra cui, in particolare, l'obbligo di adesione agli enti bilaterali — la disposizione di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, e di libertà sindacale negativa in particolare (di cui all'art. 39 Cost.), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza.

Anche anteriormente alla novella di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, erano insorti alcuni contrasti interpretativi sulla riferibilità del precetto di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, alla sola parte normativa del contratto collettivo, ovvero anche alla c.d. parte obbligatoria, quantomeno in relazione a quelle clausole dei contratti collettivi che impongono l'iscrizione e la relativa contribuzione agli enti bilaterali. La questione in quell'occasione era stata risolta dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale

aveva ritenuto che le clausole prevedenti l'adesione ai suddetti enti non rientrano né tra gli istituti di parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo, invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente «obbligatorie», destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti.

Tale interpretazione deve ancora oggi ritenersi vincolante, in quanto, tra le molteplici letture della lettera della legge, deve senza dubbio ritenersi vincolante quella coerente con i principi e le disposizioni costituzionali in materia di libertà sindacale.

Il problema del contratto collettivo applicabile.

Anche l'espressione accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, «stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» deve essere letta alla luce dei principi di libertà e pluralismo sindacale contemplati nella Carta costituzionale. L'accesso ai benefici potrà perciò essere condizionato unicamente alla applicazione di uno dei contratti collettivi che, in un determinato settore produttivo o ambito territoriale, è stato stipulato da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Classificazione delle imprese.

Quanto alla individuazione dell'ambito di applicazione soggettiva dei benefici, mentre il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, si riferiva unicamente alla nozione di impresa artigiana, che è espressamente definita dal legislatore, la nuova formulazione estende il raggio di applicazione della norma alle imprese commerciali e del turismo, rispetto alle quali, invece, non è sempre presente una definizione legale di portata generale. La conseguenza è che l'ambito di applicazione dei benefici previsti dalla nuova disciplina potrebbe risultare integralmente rimesso agli accordi e contratti collettivi e, dunque, ad atti di autonomia negoziale privata.

Secondo un costante insegnamento della Cassazione, però, la classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali ovvero ai fini del godimento di incentivi, della fiscalizzazione degli oneri sociali o della ammissione alla cassa integrazione guadagni deve avvenire alla stregua di criteri oggettivi e predeterminati che non lascino spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa: in questi casi, pertanto, per determinare l'ambito di operatività dei benefici concessi alle imprese commerciali e del turismo occorrerà fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2195 del codice civile e, comunque, tener conto della natura dell'attività effettivamente svolta dall'impresa.

Naturalmente, l'inquadramento ai fini previdenziali ovvero ai fini del godimento di determinati benefici connessi alla fiscalizzazione degli oneri sociali non può essere ritenuto vincolante per il datore di lavoro, nel senso di imporgli l'applicazione di una contrattazione collettiva corrispondente alla stessa attività considerata ai suddetti fini: l'applicazione dei contratti collettivi, in questa prospettiva, costituisce quindi nient'altro che un onere per il datore di lavoro, al fine di poter fruire dei benefici economici previsti dalla legge.

Roma, 15 gennaio 2004

Il Ministro: MARONI

04A00362

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 gennaio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2536
Yen giapponese	134,43
Corona danese	7,4468
Lira Sterlina	0,69130
Corona svedese	9,1631
Franco svizzero	1,5720
Corona islandese	86,58
Corona norvegese	8,6045
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58672
Corona ceca	32,910
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,20
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6692
Lira maltese	0,4298
Zloty polacco	4,7306
Leu romeno	41087
Tallero sloveno	237,5300
Corona slovacca	40,695
Lira turca	1677519
Dollaro australiano	1,6374
Dollaro canadese	1,6206
Dollaro di Hong Kong	9,7394
Dollaro neozelandese	1,8846
Dollaro di Singapore	2,1417
Won sudcoreano	1489,28
Rand sudafricano	9,1348

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00573

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale Italia 2003, estrazione 6 e 7 gennaio 2004, in Roma.

Premi di Prima Categoria

Serie	Numero	Premio
P	128269	€ 6.000.000,00
G	639533	€ 1.500.000,00
Z	761506	€ 1.000.000,00
B	417949	€ 700.000,00
O	709872	€ 600.000,00
G	779874	€ 500.000,00
B	401603	€ 350.000,00
G	126584	€ 300.000,00
M	051843	€ 250.000,00
P	075013	€ 200.000,00

Premi di Seconda Categoria

N. 59 PREMI DI € 50.000,00 CADAUNO

Serie	Numero
A	147324
A	213367
A	217524
A	264586
A	614650
A	724099
C	801811
C	835807
C	899181
C	924562
D	023730
D	653052
D	958399
E	152220
E	402779
E	480315
E	551026
F	322170
F	780544
F	930294

Serie	Numero
F	945152
G	084300
I	025134
I	801210
L	016374
L	025750
L	619750
M	669190
N	177379
N	293614
N	376438
N	463790
O	466978
O	791084
P	766352
P	786881
P	880708
Q	587532
Q	598198
R	176914

Serie	Numero
R	437209
S	098975
S	127490
S	179611
S	493270
S	542185
S	621143
T	326597
T	336781
T	344563
U	167224
U	701432
U	742786
V	139168
V	749520
V	816440
Z	473456
Z	485019
Z	500153

PREMI AI RIVENDITORI

Premio	Serie	Numero
1° PREMIO € 10.000,00 BIGLIETTO	P	128269
2° PREMIO € 9.000,00 BIGLIETTO	G	639533
3° PREMIO € 8.000,00 BIGLIETTO	Z	761506
4° PREMIO € 7.000,00 BIGLIETTO	B	417949
5° PREMIO € 6.000,00 BIGLIETTO	O	709872
6° PREMIO € 5.000,00 BIGLIETTO	G	779874
7° PREMIO € 4.000,00 BIGLIETTO	B	401603
8° PREMIO € 3.000,00 BIGLIETTO	G	126584
9° PREMIO € 2.000,00 BIGLIETTO	M	051843
10° PREMIO € 1.500,00 BIGLIETTO	P	075013

AI VENDITORI DEI 59 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI TERZA CATEGORIA € 1.000,00 CIASCUNO

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948, N.1677 MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952,N.4460; 10 MAGGIO 1956, N.560; 27 DICEMBRE 1958, N.1571; 22 GIUGNO 1960 N.814; 30 DICEMBRE 1970, N.1433 E 16 DICEMBRE 1988, N.562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire a rischio del possessore, all'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11-00153 ROMA - entro il 180° giorno successivo a quello di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. LE DOMANDE DI RISCOSSIONE DEI PREMI DEVONO ESSERE IN CARTA SEMPLICE.

LOTTERIA TELEFONICA
PERIODO DAL 27 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2003

FINALE DEL 31 DICEMBRE 2003

Biglietto serie F 912085 vince Euro 84.830,51

ELENCO DEI BIGLIETTI ESTRATTI SETTIMANALMENTE

Biglietto serie C 385978 estratto il 18-ott-03 vince € 16.000,00

ELENCO DEI BIGLIETTI ESTRATTI SETTIMANALMENTE VINCENTI € 15.000,00

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
27-set-03	D	440022
04-ott-03	C	992008
11-ott-03	A	766084
25-ott-03	D	711879
01-nov-03	C	304470
08-nov-03	C	391260
15-nov-03	C	695371

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
22-nov-03	I	729305
29-nov-03	U	729977
06-dic-03	L	987702
13-dic-03	U	103099
20-dic-03	B	817921
27-dic-03	Q	186232
31-dic-03	R	073947

ELENCO DEI BIGLIETTI ESTRATTI GIORNALMENTE VINCENTI € 10.000,00

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
27-set-03	A	057425
07-ott-03	A	242024
29-ott-03	A	377133
12-nov-03	A	457022
27-dic-03	A	458987
28-dic-03	A	532685
08-ott-03	A	632054
28-ott-03	A	656854
29-set-03	A	708472
02-ott-03	A	719231
23-dic-03	A	749170
04-nov-03	A	825781
05-nov-03	A	871268
24-set-03	B	012639
18-ott-03	B	072297
28-nov-03	B	151476
10-ott-03	B	200734
27-ott-03	B	472511
14-nov-03	B	523244
26-set-03	B	676432
02-dic-03	B	722975
13-dic-03	B	737137
22-dic-03	B	807978
16-dic-06	B	941395
26-nov-03	C	048191
01-nov-03	C	161026
24-dic-03	C	263730
30-set-03	C	270544
28-set-03	C	286134
09-dic-03	C	382535
21-ott-03	C	522663
17-nov-03	C	552671
13-ott-03	C	649667
30-nov-03	C	681208
06-ott-03	C	834220

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
16-nov-03	C	965021
22-ott-03	C	985769
17-ott-03	D	050333
18-nov-03	D	059792
11-ott-03	D	266506
15-nov-03	D	283972
14-dic-03	D	355018
02-nov-03	D	408809
09-ott-03	D	453802
27-nov-03	D	736113
08-dic-03	D	877689
09-nov-03	D	885486
14-ott-03	D	886827
12-ott-03	D	948438
23-set-03	E	021891
31-ott-03	E	120230
22-set-03	E	151487
08-nov-03	E	155567
04-ott-03	E	175624
16-ott-03	E	297552
03-nov-03	E	326061
23-ott-03	E	455932
23-nov-03	E	468025
25-set-03	E	672856
01-ott-03	E	741735
30-ott-03	E	797265
03-ott-03	E	839048
21-dic-03	F	000173
24-ott-03	F	005431
24-nov-03	F	052445
20-nov-03	F	417564
05-dic-03	F	422215
06-nov-03	F	804756
07-nov-03	F	922027
10-nov-03	G	204722

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
15-ott-03	G	450669
12-dic-03	G	482110
11-nov-03	G	692354
20-ott-03	G	851714
25-ott-03	I	160035
30-dic-03	I	169381
20-dic-03	I	769196
05-ott-03	I	987906
19-ott-03	L	334172
04-dic-03	L	687368
21-nov-03	M	056173
07-dic-03	M	064229
10-dic-03	M	552116
03-dic-03	N	241932
11-dic-03	N	929945
19-dic-03	O	106503
06-dic-03	O	597373
01-dic-03	Q	081892
28-ott-03	Q	504140
22-nov-03	R	380910
26-dic-03	R	904570
18-dic-03	S	244680
25-nov-03	S	578790
19-nov-03	S	637306
13-nov-03	T	320477
17-dic-03	T	463243
15-dic-03	T	507101
25-dic-03	V	634583
31-dic-03	Z	129210
29-dic-03	Z	584651
29-nov-03	Z	732265

ELENCO DEI BIGLIETTI ESTRATTI GIORNALMENTE VINCENTI € 5.000,00

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
04-ott-03	A	060176
29-set-03	A	110690
22-dic-03	A	131683
02-ott-03	A	242102
26-set-03	A	267033
19-dic-03	A	272722
07-ott-03	A	284421
16-nov-03	A	347401
23-set-03	A	352885
13-dic-03	A	460285
02-dic-03	A	484285
10-ott-03	A	526392
11-ott-03	A	550092
01-dic-03	A	556559
27-set-03	A	692553
28-set-03	A	702764
10-ott-03	A	718235
01-ott-03	A	835299
21-ott-03	A	855811
30-set-03	A	875795
25-ott-03	B	015409
29-set-03	B	045135
24-set-03	B	078651
09-nov-03	B	089880
19-ott-03	B	165839
27-set-03	B	219463
27-ott-03	B	230182
22-set-03	B	239850
23-dic-03	B	445418
02-nov-03	B	459111
06-dic-03	B	493591
24-nov-03	B	501973
13-ott-03	B	583907
01-ott-03	B	655228
30-set-03	B	657202

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
26-nov-03	B	737682
17-ott-03	B	898670
22-set-03	B	944428
15-ott-03	B	959124
25-ott-03	C	030900
15-nov-03	C	133499
03-ott-03	C	249548
07-nov-03	C	266760
11-ott-03	C	499560
05-ott-03	C	512757
14-ott-03	C	524607
27-ott-03	C	560142
10-nov-03	C	567542
30-nov-03	C	585303
22-ott-03	C	654304
08-dic-03	C	654319
09-ott-03	C	661169
08-ott-03	C	664860
08-ott-03	C	742629
16-ott-03	C	752741
02-ott-03	C	755706
28-set-03	C	815594
04-nov-03	C	824995
13-ott-03	C	826908
25-set-03	C	832821
31-ott-03	C	871482
01-nov-03	C	878087
05-nov-03	C	908607
15-dic-03	C	970065
30-ott-03	C	971565
09-ott-03	D	033301
29-nov-03	D	081157
08-nov-03	D	228633
31-dic-03	D	260670
10-nov-03	D	330809

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
11-nov-03	D	373802
12-ott-03	D	406925
27-dic-03	D	443271
05-ott-03	D	452839
24-set-03	D	496472
21-ott-03	D	502853
27-nov-03	D	515110
03-ott-03	D	648395
26-set-03	D	707059
06-ott-03	D	736019
11-dic-03	D	751077
23-ott-03	D	755448
28-ott-03	D	841052
05-nov-03	D	863293
22-ott-03	D	952694
14-ott-03	E	059540
07-dic-03	E	061799
09-dic-03	E	105967
03-dic-03	E	123936
29-ott-03	E	144713
18-ott-03	E	265550
31-dic-03	E	307251
25-set-03	E	572554
23-ott-03	E	606043
23-set-03	E	747044
04-ott-03	E	766391
07-ott-03	E	795825
12-ott-03	E	865669
30-ott-03	F	002788
14-nov-03	F	308972
25-dic-03	F	346504
07-dic-03	F	769748
15-ott-03	G	015321
18-ott-03	G	031429
01-nov-03	G	486964

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
06-nov-03	G	760105
18-nov-03	G	761545
26-ott-03	G	890093
18-dic-03	G	983293
28-nov-03	I	006447
13-nov-03	I	190765
12-dic-03	I	316369
14-dic-03	I	462772
23-dic-03	I	527784
17-dic-03	I	675057
07-nov-03	I	780273
25-nov-03	I	816201
26-ott-03	I	820116
11-nov-03	I	908385
06-ott-03	L	010079
22-nov-03	L	028149
24-ott-03	L	233060
20-nov-03	L	239579
16-ott-03	L	270600
29-ott-03	L	281050
19-ott-03	L	336841
02-dic-03	L	356834
22-dic-03	L	363570
05-dic-03	L	836363
16-nov-03	L	842036
26-dic-03	L	878235
30-nov-03	L	968079
20-ott-03	M	013357
04-dic-03	M	201368
29-nov-03	M	206496
24-ott-03	M	235360
19-nov-03	M	245615
17-ott-03	M	257004
21-dic-03	M	508979
21-dic-03	M	508979

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
03-nov-03	M	511989
04-dic-03	M	771695
14-dic-03	M	940589
20-ott-03	N	030861
02-nov-03	N	049466
10-dic-03	N	103312
08-dic-03	N	180949
01-dic-03	N	538132
27-nov-03	N	682315
17-nov-03	N	794455
05-dic-03	O	177700
10-dic-03	O	358825
15-dic-03	O	622606
09-nov-03	O	912872
28-nov-03	O	919353
20-nov-03	P	352092
19-dic-03	P	549488
26-dic-03	P	770459
15-nov-03	P	792803
12-dic-03	P	833546
16-dic-06	P	859339
28-ott-03	Q	215036
31-ott-03	Q	930253
25-nov-03	R	024488
21-nov-03	R	040194
28-dic-03	R	685929
08-nov-03	R	821655
22-nov-03	S	109343
20-dic-03	S	171809
17-dic-03	S	244575
12-nov-03	S	618814
18-dic-03	S	841260
29-dic-03	S	923794
29-dic-03	T	122311
04-nov-03	T	229716

DATA ESTRAZIONE	NUMERO	
12-nov-03	T	230379
11-dic-03	T	253465
16-dic-06	T	751780
14-nov-03	T	757587
25-dic-03	T	850953
13-dic-03	T	867921
26-nov-03	T	931907
09-dic-03	T	968192
24-nov-03	U	149305
13-nov-03	U	703740
06-nov-03	U	714611
19-nov-03	U	742306
24-dic-03	U	780495
20-dic-03	U	791203
03-nov-03	U	903164
08-dic-03	V	001628
28-dic-03	V	001742
30-dic-03	V	502154
17-nov-03	V	535505
03-dic-03	V	770346
23-nov-03	V	906316
24-dic-03	V	979122
21-nov-03	Z	070781
18-nov-03	Z	289014
27-dic-03	Z	424491
30-dic-03	Z	503231
23-nov-03	Z	703993

04A00511

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della Denominazione di origine protetta «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione della tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino, via Cesare Rossi n. 5 - 10046 Poirino (Torino) esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «TINCA GOBBA DORATA DEL PIANALTO DI POIRINO» DOP

1. NOME DEL PRODOTTO.

«Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino».

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.

La denominazione «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino» distingue gli esemplari, allo stato fresco, della specie Tinca (Tinca tinca) allevati, cresciuti e nati, da riproduttori a loro volta nati e cresciuti, nell'area geografica individuata al successivo art. 3, e aventi le seguenti caratteristiche morfologiche e precisamente: spiccata colorazione giallo dorata della livrea, dorso curvo e gibboso. L'utilizzo di esemplari con caratteristiche diverse ne comporta l'esclusione dalla commercializzazione con la denominazione suddetta.

3. DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA.

L'area geologicamente individuata con la dicitura «Pianalto di Poirino» annovera i comuni di Carmagnola, Chieri, Isolabella, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Villastellone (appartenenti alla provincia di Torino), Baldissero d'Alba, Ceresole d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfrè, S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno (appartenenti alla provincia di Cuneo), Buttigliera d'Asti, Cellarengo, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito,Valfenera, Villanova d'Asti (appartenenti alla provincia di Asti). Dei ventiquattro comuni, appartenenti a tre province, che costituiscono l'area geografica storicamente riconosciuta come «terre rosse del Pianalto di Poirino», soltanto i territori dei comuni di Poirino (Torino), Isolabella (Torino), Cellarengo (Asti), Pralormo (Torino), Ceresole d'Alba (Cuneo) sono compresi totalmente nella zona di produzione.

Sono parzialmente comprese nella zona di produzione solo alcune parti dei territori dei comuni di Carmagnola, Villastellone, Santena, Riva presso Chieri, Baldissero d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfrè, S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, e Dusino S. Michele, Valfenera, Buttigliera d'Asti, S. Paolo Solbrito, Villanova d'Asti.

3.1. *Limiti della zona di produzione*.

La zona di produzione, all'interno del Pianalto è compresa entro i limiti, che sono così definiti:

a sud della strada carreggiabile che dall'abitato di Buttigliera d'Asti si dirige verso l'oratorio di S. Antonio e conduce al ponte sul Rio del Gerbido;

a est del tratto del Rio del Gerbido che, dal ponte suddetto, scorre sino al ponte di località S. Grato, situato sulla strada che collega Buttigliera d'Asti a Riva presso Chieri;

a sud/est della strada che dall'abitato di Riva presso Chieri, in direzione Pessione, conduce al ponte sul Rio Scarosa;

a est del tratto del Rio Scarosa che, dal ponte suddetto, scorre sino al ponte dell'autostrada A 21;

a sud del tratto della autostrada A 21 che, dal ponte suddetto, conduce al cavalcavia posto in prossimità di Cascina Cà Bianca;

a sud del sentiero che, dal suddetto cavalcavia, conduce a Cascina Tepice e, proseguendo in direzione ovest verso la rotonda di località Ponticelli conduce a località Fabaro;

a est della strada che collegando località Fabaro a Santena conduce al ponte del torrente Stellone, nell'abitato di Villastellone;

a est del torrente Stellone risalendone il corso, dal ponte suddetto, sino alla confluenza con il Rio S. Pietro;

a est del Rio S. Pietro risalendone il corso sino al ponte di località Cavalleri-Fumeri, nel comune di Carmagnola;

a est della carreggiabile che, dal ponte suddetto, si collega alla strada che proviene da Ceresole d'Alba, in località Due Province;

a sud del tratto della strada che, dalla suddetta località, conduce all'incrocio con la strada statale n. 661, proveniente da Carmagnola;

a est della strada statale n. 661 che, dal suddetto incrocio, attraversando Sommariva del Bosco, conduce all'abitato di Sanfrè e sino all'incrocio con la strada che porta a Cascina Priore;

a nord/est della strada che, dall'incrocio suddetto, collega Sanfrè al percorso denominato Sentiero del Roero (S1);

a nord/ovest del tratto di Sentiero del Roero che, dal collegamento suddetto, conduce al Pilone di S. Grato, nel comune di Montà d'Alba;

a ovest della carreggiabile che dal Pilone di S. Grato conduce al Pilone di S. Bernardo;

a ovest della strada che, dal Pilone di S. Bernardo, in direzione nord, attraversando gli abitati di Valfenera, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito, conduce a Buttigliera d'Asti collegandosi, all'interno del paese, con la strada che si dirige all'Oratorio di S. Antonio.

4. ELEMENTI COMPROVANTI CHE IL PRODOTTO AGRICOLO È ORIGINARIO DELLA ZONA.

L'origine geografica della Tinca gobba dorata del Pianalto è ben individuata da testimonianze scritte e orali, ma addirittura è possibile confermare la presenza della specie con prove geologiche e paleontologiche.

Elencando sommariamente i dati che comprovano una relazione tra l'origine geografica della zona e la comparsa della specie si osserva come i primi reperti fossili di Tinca tinca risalgano al Villafranchiano Terminale di Valdarno, periodo del Pleistocene inferiore, appartenente all'era Neozoica.

È infatti a partire dalla fine del Pliocene e dal Pleistocene inferiore che si formano i depositi fluviolacustri della facies villafranchiana dell'Altopiano di Poirino (Parte 6 carta geologica).

A questo punto è immediato il collegamento tra i fenomeni geologici, che hanno contraddistinto la formazione dell'Altopiano, e la comparsa in gran parte dell'areale italiano di specie ittiche, ad essi coeve, come la Tinca.

Esistono comunque antiche e recenti fonti di documentazione che attestano come questo particolare legame tra Tinca, territorio e esseri umani sia sempre risultato saldo e duraturo nel tempo.

La presenza della Tinca gobba dorata nel Pianalto di Poirino, come pesce allevato e di apprezzato valore alimentare ed economico, è già comprovata da documenti risalenti al XIII secolo; addirittura tra le tante gabelle che affliggevano la popolazione rurale di Ceresole d'Alba, una di queste imponeva la consegna di quantitativi variabili di tinche.

Anche in periodi relativamente recenti si hanno notizie molto precise: ad esempio nella raccolta «Studi geografici su Torino e il Piemonte», aa.vv. ed. Ciappichelli 1954, uno degli autori, Natale Veronesi, dedica all'allevamento della Tinca il fascicolo: «Le peschiere del Pianalto di Poirino e la loro utilizzazione ittica» (Parte 5 e 7).

Tra le tante curiosità descritte, il Veronesi parla addirittura di pescatori professionisti, usi a gestire anche le altrui peschiere con contratti di mezzadria e d'affitto; questa attività professionale, non esistendo nell'Altopiano fiumi importanti per produzione ittica, era giustificata dalla rendita delle sole tinche. D'altronde, consultando le «Consegne del Sale» di Poirino (Parte 7), si individuano già dal 1775 cinque famiglie di pescatori, che evidentemente ottenevano le loro entrate dall'allevamento e dalla vendita delle tinche.

L'attività di pesca professionale, intendendo in tal senso l'allevamento delle tinche, si è protratta nei secoli e solo recentemente, verso l'inizio degli anni ottanta, è del tutto scomparsa, inserendosi tra le attività di tipo agricolo, anche a causa della morte degli ultimi anziani pescatori.

Al fine di garantire l'origine del prodotto e le caratteristiche peculiari dello stesso un organismo di controllo gestirà un elenco di produttori ed uno di condizionatori, e censirà gli stagni di allevamento.

5. Metodo di ottenimento del prodotto.

Gli avannotti, che sono immessi nelle peschiere anche associati a riproduttori e tinche di taglia intermedia, vengono lasciati crescere sino al raggiungimento della taglia desiderata.

5.1. *Condizioni generali.*

La Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino è rigorosamente allevata in monocoltura.

La pezzatura prodotta varia dalla taglia da consumo, al novellame da ripopolamento, ai riproduttori.

5.2. *Condizioni di allevamento.*

La tinca si alleva sia negli stagni in argilla esistenti e sia in nuovi bacini in argilla, purché realizzati entro i limiti della zona di produzione.

5.3. *Acqua.*

L'approvvigionamento idrico può essere effettuato:

a) da acque meteoriche

b) da acque superficiali,

c) da acque di captazione da falda.

5.4. *Stagni.*

Saranno utilizzati gli stagni, realizzati in argilla, già in uso e sarà possibile la realizzazione di nuovi invasi in argilla. Considerando le particolari caratteristiche geologiche della zona, non sono ammessi stagni dotati di totale impermeabilizzazione artificiale o realizzati con materiale diverso dall'argilla del Pianalto. Onde evitare forme di inquinamento dovute alle pratiche colturali dei terreni circostanti sarà realizzata una fascia di inerbimento perimetrale degli stagni della larghezza minima di metri 5; nella suddetta fascia tampone è fatto divieto dell'uso di sostanze diserbanti.

5.5. *Riproduzione e novellame.*

Per ottenere la disponibilità di novellame sono ammessi la selezione e l'incrocio di riproduttori purché aventi le caratteristiche descritte al punto 2. Si potrà ricorrere sia alla riproduzione naturale sia alla riproduzione artificiale.

5.6. *Alimentazione.*

L'alimentazione in allevamento sarà favorita mediante pratiche di fertilizzazione naturali dei bacini al fine di ottenere zooplancton per lo svezzamento e la crescita degli avannotti. In seguito, durante la fase di ingrasso, si potrà fare ricorso a sistemi di integrazione alimentare, preparati con alimenti non derivati da farine di carne e non derivati da organismi geneticamente modificati, nei quali il tenore proteico, opportunamente distribuito tra proteine di origine vegetale e animale, non superi il 45% del peso. In particolare si individuano le seguenti materie prime:

a) cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti;

b) semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti;

c) semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti;

d) latte e derivati;

e) uova e derivati;

f) farina di pesce e/o di crostacei.

5.7. *Commercializzazione.*

La commercializzazione limitata al prodotto fresco tiene conto della legislazione vigente e della buona pratica igienica.

Gli esemplari immessi al consumo devono avere una un peso minimo di 50 grammi. Gli esemplari di peso inferiore sono commerciabili per operazioni di ripopolamento, solo all'interno dei confini definiti dal suddetto art. 3.

6. Elementi comprovanti il legame con l'ambiente geografico.

Il Pianalto di Poirino risulta isolato rispetto alle acque superficiali scendenti dalla catena alpina e le falde freatiche si trovano al di sotto della coltre diluviale, le precipitazioni nella zona sono scarse, e le ristrette dimensioni del bacino imbrifero convogliano velocemente a valle le acque di scorrimento. La particolare natura argillosa dei terreni si presta alla costruzione e alla escavazione di stagni per trattenere le acque. Le prime opere in tal senso risalgono a più di tre secoli addietro e testimoniano anche l'uso dell'argilla per costruzione. Il paesaggio rurale era ed è ancora contraddistinto da un gran numero di piccole e grandi peschiere ricavate spesso nelle vicinanza di abitazioni e borgate. In questi invasi da sempre si allevano le tinche, sia come fonte supplettiva di proteine sia come prodotto da commercio. La maggior parte delle peschiere è distribuita sul territorio del comune di Poirino, ma molte altre, per un totale di circa 400 invasi, si trovano in tutto il Pianalto e imprimono al paesaggio una nota veramente caratteristica. Le tinche provenienti da allevamenti in peschiera del Pianalto di Poirino sono fra le migliori che si conoscano; in esse non si avverte infatti quel sapore di fango più o meno intenso che normalmente accompagna le carni delle tinche di risaia o provenienti da fiumi o laghi siti in terreni meno dotati di quelli del Pianalto. La tinca costituisce il prodotto tipico della zona ed il consumo avviene generalmente sul posto presso alberghi e trattorie che assorbono la quasi totalità della produzione. L'allevamento della tinca nelle peschiere è pressoché generale presso la popolazione rurale, a causa del notevole richiamo di visitatori e consumatori che determina, ed è considerata come un tradizionale fattore di notevole importanza nell'economia locale.

7. Riferimenti relativi alle strutture di controllo.

La struttura di controllo è individuata ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

8. Elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP.

Il condizionamento deve avvenire all'interno della zona di produzione individuata dal disciplinare.

Il contrassegno è costituito, in ordine dalla parte superiore verso l'inferiore, dai seguenti simboli distintivi:

la dicitura: «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino»;

il disegno della Tinca femmina con la testa rivolta a sinistra;

la dicitura: «Denominazione d'origine protetta - DOP».

L'etichettatura prevede inoltre la dicitura distintiva del produttore e/o dell'azienda produttrice del prodotto, le cui dimensioni non potranno essere superiori a ½ delle diciture di cui al seguente articolo.

La Tinca gobba dorata fresca, potrà essere commercializzata in contenitori e sacchetti monouso recanti ben evidenziato il suddetto contrassegno.

8.1 *Elementi dell'etichettatura legati al marchio D.O.P.*

Il marchio è presentato nel modo seguente:

Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino

Denominazione d'origine protetta - D. O.P.

Le diciture: «Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino» e «Denominazione d'origine protetta - D.O.P.» sono scritte con carattere Times New Roman, corsivo, dimensione 14.

Il disegno della Tinca femmina presenta la testa rivolta a sinistra, la lunghezza totale dall'apice della bocca alla estremità della coda è di 45 mm, l'altezza dall'apice della pinna dorsale all'estremità inferiore della pinna ventrale è di 20 mm.

9. COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF, in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) n. 2081/92;

l'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

04A00339

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Cipolla rossa di Tropea Calabria»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Cipolla rossa di Tropea Calabria», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Accademia tutela della cipolla rossa di Tropea con sede in via provinciale Santa Domenica 89865 Ricadi (Vibo Valentia), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CIPOLLA ROSSA DI TROPEA - CALABRIA»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta I.G.P. «Cipolla rossa di Tropea - Calabria» designa i bulbi di cipolla rossa nella tipologia cipollotto, cipolla da consumo fresco, cipolla da serbo, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione ai sensi del reg. 2081/92.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione Cipolla rossa di Tropea - Calabria - IGP individua i bulbi della Specie Allium Cepa limitatamente ai seguenti ecotipi autoctoni, che si distinguono in base alla forma e alla precocità di bulbificazione derivante dall'influenza del fotoperiodo:

«Tondo Piatta» o primaticcia;

«Mezza Campana» o medio precoce;

«Allungata» o tardiva.

Si distinguono tre tipologie di prodotto:

1) *Cipollotto:*

a) colore: bianco-rosato-violaceo;

b) sapore: dolce, tenero;

c) calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie.

Il profilo merceologico del cipollotto a I.G.P. comprende la categoria I e II.

2) *Cipolla da consumo fresco:*

a) colore: bianco-rosso fino al violaceo;

b) sapore: dolci e teneri;

c) calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie.

Il profilo merceologico della cipolla da consumo fresco a I.G.P. comprende la categoria I e II.

3) *Cipolla da serbo:*

a) colore: rosso-violaceo;

b) sapore: dolci e croccanti;

c) calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie.

Il profilo merceologico della cipolla da serbo a I.G.P. comprende la categoria I e II.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della Cipolla rossa di Tropea - Calabria - IGP comprende, i terreni idonei ricadenti nel territorio amministrativo, tutto o in parte, dei seguenti comuni calabresi:

a) provincia di Cosenza: parte dei comuni di Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea;

b) provincia di Catanzaro: parte dei comuni di Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga;

c) provincia di Vibo Valentia: parte dei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

DELIMITAZIONE AREA PROVINCIA DI COSENZA
Foglio 236 IV S.O.I.G.M. della Carta d'Italia -1959 Fiumefreddo Bruzio - 236 IV S.E. Monte Cucuzzo, 236 III N.E. Amantea

La delimitazione dell'area ricadente nella provincia di Cosenza che va da Fiumefreddo Bruzio ad Amantea ha per limite Nord il Torrente Bardano dalla linea ferrata alla ex s.s. 18 tra il km 358-359 in località Reggio - Scornavacca nel comune di Fiumefreddo.

Da questo punto il confine risale costeggiando la sponda Nord del Torrente Bardano per circa 1 km per poi ridiscendere costeggiando la sponda Sud fino ad incontrare la ex s.s. 18 e da qui per 2 km fino ad arrivare agli inizi del vallone Cordari.

Si risale dalla parte nord del vallone per circa 500 metri per ridiscenderlo verso sud fino ad incontrare nuovamente la ex s.s. 18 in località C. Aloe che delimita la zona ancora per 1 km fino al torrente agosto nei pressi della località Tarifi.

Si risale costeggiando la sponda Nord del torrente anzidetto per 1 km fino all'incrocio della vecchia strada in località Zagarone che porta alla località S. Barbara; dall'incrocio si segue la strada verso sud che porta alla località S. Croce e si prosegue lasciando la vecchia strada in direzione sud per circa 180 metri fino ad incontrare il Torrente S. Croce che delimita i territori comunali di Longobardi e Belmonte Calabro.

Si ridiscende costeggiando la sponda Sud del torrente per circa 900 metri fino ad incontrare nuovamente la ex s.s. 18 nei pressi della località Campo di Mare.

Da qui il confine segue verso Sud la ex s.s. 18 per circa 3 km fino ad arrivare al Torrente Verri e abbandonando la statale si segue una mulattiera che porta nel territorio comunale di Amantea passando dalla località di Camolo inferiore fino al Fiume Liceto in località S. Giuseppe.

Si risale il fiume sulla sponda nord in direzione est per circa 1.5 km per poi ridiscenderlo fino ad incontrare la strada comunale che collega Amantea a S. Pietro in località Cannavino.

Da qui attraversando il F. S. Maria, in località Valle Archi passando per S. Angelo attraverso la mulattiera, si incontra nuovamente la statale nei pressi del km 371. Si prosegue verso sud attraversando il T. Calcato fino al centro abitato di S. Antonio in località Marinella e abbandonando la ex s.s. 18 si prosegue con la mulattiera fino alla località S. Precopio, da qui seguendo la sponda del T. Corallo in direzione ovest si incontra la statale che rappresenta il limite sud di detta area.

Da detto limite si risale seguendo la mulattiera che attraversa C. Corallo, Marincola arrivando in località Calcato alla periferia sud di Amantea incontrando la ferrovia. Da questo punto la linea ferrata segna il limite di coltivazione ovest fino ad incrociare il limite nord che chiude il perimetro di detta area. In alcuni tratti, nel comune di Amantea, il limite di coltivazione ovest si allontana di circa 100 metri dalla ferrovia in presenza di suoli sabbiosi.

La delimitazione riparte a distanza di 250 m dalla sponda del torrente Oliva dalla linea ferrata. Da qui si procede verso sud con la mulattiera passando nei pressi del c. a. Viola ad est di Campora arrivando alla s.s. silana di Cariati n. 108 tra il km 2 e 3.

Proseguendo verso sud per circa 500 metri, costeggiando la suddetta statale si arriva al c.a. di C. Calogni e proseguendo, poi, con la mulattiera si attraversa il c.a. Cas° Aurato, nei pressi della sponda nord del F. Torbido che delimita il confine provinciale.

Seguendo tale confine si incrocia una mulattiera che percorsa in direzione sud-ovest incrocia la ex s.s. Tirrenia n. 18 nei pressi del c.a. Torre Vecchia e da qui si attraversano i c.a. di Quintieri, Ventura, la loc. Marina di Ventura, S. Giuseppe fino al Vallone Sciabbica, dal quale proseguendo per la mulattiera che attraversa Case De Luca e Ms. De Luca, s'incrocia la ex s.s. 18 e la linea ferrata fino a Marina De Luca. Da questa zona si risale costeggiando la linea di battigia ad una distanza di 200 m fino ad incrociare la sponda del F. Oliva che chiude il limite nord di detta area.

DELIMITAZIONE AREA PROVINCIA DI CATANZARO
Foglio 236 III S.E. Nocera Terinese - Foglio 241 IV N.E. Nicastro

Parte dei terreni ricadenti nel comune di Nocera T. nella provincia di Catanzaro vengono per continuità indicati nella descrizione precedente e delimitati dai confini comunali e provinciali.

L'area che ricade nel comune di Falerna ha forma di un quadrilatero i cui lati sono rappresentati a nord dal limite comunale di Falerna fino alla località Marepitano, incrociando la mulattiera percorrendola in direzione Sud per circa 1 km fino a raggiungere il naturale confine del vallone, il lato ovest è rappresentato dalla ex s.s. tirrenia inf. che rappresenta il lato che chiude il quadrato.

L'area di coltivazione che ricade parzialmente nei territori amministrativi di Gizzeria e Lamezia Terme ha per limite nord l'incrocio tra la s.s. Tirrenia inf. n. 18 e la strada comunale nei pressi del lago La Vota. La strada comunale percorsa verso est, attraversando il torrente Casale, Torre S. Caterina, contrada Specchi, il torrente Spilinga fino ad arrivare ad incrociare la diramazione della s.s. Tirrenia nei pressi del Bastione di Malta. Da qui si arriva alla statale nei pressi del km 402, giungendo all'incrocio di una mulattiera che percorrendola in direzione sud attraversa la località Passo di Mandra e il c.a. Paradiso, il Torrente Bagni in località Cafarone. Da questo punto si procede in direzione sud-est per circa 600 m fino ad incrociare il Torrente Cantagalli e andando verso sud si arriva vicino all'aeroporto che si costeggia sul lato ovest per circa 200 m passando nei pressi della località Generale e con la mulattiera si arriva ad incrociare il fiume Amato in località Tregua. Si percorre la mulattiera verso sud attraversando Torre Amato in località Pagliarone e S. Nicola che segna il limite sud di detta area che costeggia l'insediamento industriale della Sir. Da questo limite si risale verso nord attraverso la mulattiera passando per la località Praia e Torrazzo fino all'incrocio con la strada comunale e superando il fiume Amato si prosegue fino alla loc. Cafarone all'altezza della congiunzione T. Bagni e T. Cantagalli. Con la mulattiera si arriva in località Marinella e all'incrocio con la s.s. Tirrenia n. 18 e della sua diramazione nei pressi di Gizzeria lido e torrente Spilinga. Si prosegue lungo la statale verso nord fino ad incontrare ed inglobare tutti i terreni della loc. Maricello e Lago la Vota chiudendo la perimetrazione di detta area.

DELIMITAZIONE AREA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Foglio 241 II N. O Filadelfia - 245 I N.E/bis Tropea - 241 III S.O. Briatico - 246 IV N.O Vibo Valentia

La delimitazione ha inizio nei pressi della Torre Mezzapraia, (comune di Curinga - prov. Catanzaro) seguendo il Canale Gagliato fino ad incontrare la linea ferroviaria per circa 2 km, oltrepassando la stazione di Francavilla Angitola arrivando al fiume Angitola.

Si lascia la ferrovia per seguire la s.s. Tirrenia n. 18 e l'attuale autostrada A3 per circa 2 km passando nei pressi della località Marinella giungendo vicino all'Istituto Nautico dal quale si risale verso Nord con una linea ideale posta ad una distanza media di 100 metri dal mare fino ad arrivare nuovamente a Torre di Mezzapraia, chiudendo il perimetro di confine.

La delimitazione dell'area da Vibo Valentia a Capo Nicotera ha inizio dalla stazione FS di Trainiti, in località Porto Salvo, ad 1 km da Vibo Marina.

Si giunge alla fiumara Rizzuta nei pressi del c.a. di Conidoni e risalendola dalla sponda nord fino a Sciconi si procede verso ovest seguendo il confine amministrativo fino alla fiumara Murria nei pressi di Potenzoni passando per la località Don Nuro.

Da qui si risale la sponda nord di detta fiumara per circa 1,5 km attraversando la loc. Pilla e seguendo il confine comunale si arriva a Case Cotura. Si procede per la strada provinciale e si arriva fino a Papaglioniti proseguendo fino a Mesiano (frazione di Filandari), da qui si procede con la strada provinciale dei Pioppi fino a località Torre Galli di Caria (frazione di Drapia) e si arriva con l'interpoderale a Serramondo, si segue il crinale del Timpone che rappresenta il limite naturale della Piana di S. Lucia nel comune di Drapia e poi alla strada che porta a Gasponi. Da qui procedendo per 5 km si arriva a Brattirò attraversando il c.a. S. Agata e località piana di Cosimo.

Seguendo la mulattiera che porta a Spilinga, si passa per località Petti di Brattirò e Madonna delle Fonti fino ad arrivare al centro di Panaia, da qui si percorre la strada comunale che porta a Coccorinello e Coccorino nei pressi della galleria omonima nel territorio di Joppolo.

Proseguendo verso Sud si segue la fascia costiera fino ad incontrare la strada secondaria che porta nei pressi della località Siroto passando per le località Quercia grande, Linasi e Joppolo.

Da Siroto si giunge a Nicotera attraversando l'ampia formazione terrazzica sottostante l'altopiano del Poro attraversando il c.a. Preitoni, e la località Piana Pugliesa. Da Nicotera si percorre la strada comunale che conduce al c.a. di Badia per circa 200 metri fino ad incontrare la mulattiera che porta alla strada comunale passante per Fosso S. Giovanni attraversando fosso S. Pietro e località Fontanelle. Da Fosso S. Giovanni, che costituisce il limite sud-ovest della zona di coltivazione, si torna indietro verso nord seguendo la mulattiera fino a Nicotera marina e da qui si arriva attraverso la strada comunale che porta a Siroto all'altezza di Petti di Camata. Abbandonando la strada e procedendo verso ovest per circa 1 km si arriva attraverso la strada comunale nei pressi di Joppolo marina. Si risale attraversando la località Poligari fino alla galleria di Coccorino.

Da qui si risale verso Nord seguendo la fascia costiera, osservando una distanza che va dai 100 dalla linea di costa attraversando in ordine Ricadi, C. Vaticano, Tropea, Parghelia, Zambrone, Briatico arrivando alla stazione di Trainiti che chiude il limite di coltivazione della cipolla.

Art. 4.

Origine del prodotto

Diverse fonti storiche e bibliografiche attribuiscono l'introduzione della cipolla nel bacino mediterraneo ed in Calabria prima ai Fenici e dopo ai Greci diffondendosi in quel tratto di costa tra i mari «lametino» e «viboneto» che va da Amantea a Capo Vaticano (Strabone lib. 6 e Aristotile lib. 7 De Repubblica).

Ben apprezzata nel Medio Evo e nel Rinascimento, considerata principale prodotto dell'alimentazione e dell'economia locale veniva barattata in loco, venduta ed esportata via mare in Tunisia, Algeria e Grecia.

Citazioni si rilevano negli scritti dei numerosi viaggiatori che arrivano in Calabria fra il '700 e l'800 e visitando la costa tirrenica da Pizzo a Tropea, parlano delle comuni Cipolle rosse di Tropea.

La cipolla rossa di Tropea si diffonderà con maggiore impulso nel periodo borbonico, verso i mercati del nord Europa, diventando in breve ricercata e ben apprezzata così come racconta G. Valente e Marafioti, Barrio, Fiore in studi sulla Calabria di Leopoldo Pagano (1901) che riferisce pure sulla forma del bulbo e delle rosse bislunghe di Calabria ed i primi ed organizzati rilevamenti statistici sulla coltivazione della cipolla in Calabria sono riportati nell'Enciclopedia agraria Reda (1936-39).

Le caratteristiche merceologiche uniche che hanno conferito notorietà al prodotto a livello nazionale, e soprattutto il valore storico e culturale nell'area considerata ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e nelle manifestazioni folcloristiche, hanno reso il prodotto stesso oggetto di imitazioni e contraffazione della denominazione.

Ne consegue la necessità di tutelare la denominazione geografica e di creare un sistema di certificazione che garantisca allo stesso tempo la tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori della «Cipolla rossa di Tropea - Calabria» i condizionatori e le particelle catastali su cui si coltiva saranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 8.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Le operazioni di semina per la «Cipolla rossa di Tropea - Calabria» vengono effettuate a partire da agosto, direttamente in vivaio, in campo o in contenitori alveolari.

Il trapianto si effettua da ottobre a gennaio per la cipolla precoce e gennaio-marzo per la tardiva, quando le piantine nel vivaio hanno raggiunto 15 cm di altezza e 4-5 foglie.

Per la produzione del cipollotto si pratica indifferentemente la semina diretta, il trapianto di semenzali o quello di bulbi dell'annata precedente accuratamente conservati, posti a dimora nel terreno da agosto in poi.

I sesti di impianto in funzione del terreno e della tecnica colturale variano da 4 - 20 cm sulla fila a 10 - 22 cm nell'interfila con densità variabile da 250.000 piante/ettaro a 900.000 piante/ettaro, quest'ultima con 4 bulbi per foro ad attecchimento definitivo.

Tra le ordinarie operazioni colturali si ricorre all'irrigazione variabile in funzione dell'andamento pluviometrico e del tipo di terreno.

Successivamente alla raccolta i bulbi dei cipollotti devono subire l'eliminazione della tunica esterna sporca di terra, la spuntatura delle code a 40 cm e quindi essere posti in cassette disposti in fascetti.

Per la cipolla da consumo fresco i bulbi privati dalla tunica esterna vengono sottoposti all'eventuale taglio delle code se superano i 60 cm e poi riuniti in fasci di 5-8 kg e posti in cassoni o cassette.

Per la cipolla da serbo i bulbi vengono deposti in andane sul terreno coprendoli con le stesse foglie e lasciandoli un tempo variabile da otto a quindici giorni per farli asciugare, far acquisire compattezza, resistenza ed una colorazione rosso vivo. I bulbi una volta disidratati possono essere scollettati o, mantenendo le code, destinati alla produzione di trecce.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Per la produzione della «Cipolla rossa di Tropea - Calabria» sono idonei tutti i terreni sabbiosi o tendenzialmente sabbiosi, di medio impasto, a tessitura franco - argillosa o limosa che decorrono lungo la fascia costiera o che costeggiano fiumi e torrenti, di origine alluvionale che seppur ghiaiosi non limitano lo sviluppo e l'accrescimento del bulbo.

I terreni costieri sono idonei alla coltura della cipolla precoce da consumo fresco, quelli di aree interne, di natura argillosa e franco-argillosa sono adatti alla tardiva da serbo. La cipolla da sempre è stata presente nell'alimentazione degli agricoltori e nelle produzioni locali; già il viaggiatore in Calabria dott. Albert nel 1905 in visita a Tropea è impressionato dalla miseria dei contadini che mangiano solo cipolla.

Nei primi del '900 la cipolla di Tropea abbandona la coltivazione dei piccoli giardini e degli orti familiari per passare a estensioni considerevoli nel 1929 con l'acquedotto della Valle Ruffa che consente d'irrigare ed avere rese maggiori e miglioramento della qualità.

Alla prima produzione organizzata nei territori di Tropea, Parghelia, Briatico e Zambrone, Ricadi ed il suo interno si è successivamente aggiunto, con forte impulso il territorio costiero a Nord del Golfo di S. Eufemia, individuabile tra i comuni di Gizzeria e Longobardi, con particolare sviluppo tra Amantea - Campora, Nocera.

Oggi come allora, la cipolla rossa è presente negli orti familiari come nelle grandi estensioni, nel paesaggio rurale, nell'alimentazione e nei piatti locali e nelle tradizionali ricette.

Art. 7.

Areale di condizionamento del prodotto

Tutte le operazioni di condizionamento devono avvenire entro l'area di produzione descritta nell'art. 3, a garanzia della tutela, della tradizione e della tracciabilità.

Art. 8.

Organismo di controllo

Il controllo sulla rispondenza del prodotto al presente disciplinare, sarà svolto da un organismo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92.

Art. 9.

Etichettatura e caratteri commerciali del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo i bulbi con l'indicazione geografica protetta «Cipolla rossa di Tropea - Calabria» devono presentare le caratteristiche previste per la I e II categoria delle norme comuni di qualità.

Per l'immissione al consumo i bulbi designati dalla I.G.P. «Cipolla rossa di Tropea - Calabria» devono essere confezionati secondo le seguenti modalità:

i cipollotti si riuniscono in fascetti e posti in cassette di cartone, plastica o legno, pronti per la vendita;

la cipolla da consumo fresco è raccolta in mazzi da 5-8 kg e posti in cassoni e cassette.

Per le cipolle da serbo, il confezionamento, di peso variabile fino ad un massimo di 25 kg, avviene in sacchetti o cassette.

Il numero dei capi per formare le trecce parte, indipendentemente dal calibro, da un minimo di 6 bulbi e per uno stesso imballaggio il numero ed il peso devono essere uniformi.

Sui contenitori devono essere indicati, in caratteri di stampa doppi rispetto a tutti gli altri, le diciture «Cipolla rossa di Tropea - Calabria» I.G.P. accompagnata dalla specificazione della tipologia «cipollotto», «cipolla da consumo fresco», «cipolla da serbo» e dal marchio.

Sui contenitori devono essere, altresì, riportati tutti gli elementi atti ad individuare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del confezionatore, il peso netto all'origine, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

I cipollotti e le cipolle da consumo fresco riuniti in fasci, nonché le cipolle da serbo in treccia, all'immissione al consumo, porteranno un adesivo recante il marchio ed il logo comunitario tale da renderli perfettamente riconoscibili.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: dolce, croccante, tenera, non piccante, genuina, tipica.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo che possa trarre in inganno il consumatore.

Il marchio è rappresentato dalla rupe di Tropea su cui si eleva il Santuario Benedettino di Santa Maria dell'Isola.

Esso presenta le seguenti colorazioni e particolarità elaborate facendo riferimento alla tavolozza colori pantone «Matching system - lucidi» così come sotto riportato:

1. cielo - pantone 304 cvc;
2. mare - pantone 2985 cvc;
3. vegetazione - pantone 349 cvc;
4. rupe - pantone 149 cvc;
5. spiaggia - pantone 1205 cvc;
6. santuario - pantone 1595 cvc;
7. muro che circonda lo spiazzo antistante - pantone 1595 cvc;
8. tetto del santuario - pantone 131 cvc;
9. spiazzo antistante il santuario e scale - pantone 1205 cvc;
10. denominazione dell'I.g.p. riportata in alto nel cielo in posizione centrale - pantone red 032 cvc;
11. la denominazione dell'I.g.p. riportata in alto nel cielo in posizione centrale presenta carattere «Engravrs Roman BT», stile normale e dimensione 28;
12. cipolle poste nella parte bassa destra del logo - pantone red 032 cvc - e - pantone 106 cvc;
13. contorno marchio e apertura grotta della rupe - pantone hexachrome black cvc.

Art. 10.

Commercializzazione prodotto trasformato

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Cipolla rossa di Tropea - Calabria» I.G.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva dell'indicazione geografica protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

04A00344

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione alla SOVIT S.r.l., in Parma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data dell'8 gennaio 2004 il seguente organismo:

1) SOVIT S.r.l. - viale Fratti n. 24 - Parma, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A00359

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che l'impresa sottoindicata, assegnataria del marchio di identificazione n. 21 AO ha cessato l'attività dal 3 dicembre 2003 e con provvedimento dirigenziale n. 7319 del 30 dicembre 2003, la Direzione servizi camerali dell'Assessorato attività produttive e politiche del lavoro - regione autonoma Valle d'Aosta - ha cancellato la medesima impresa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi con decorrenza dal 3 dicembre 2003.

Numero Marchio	Denominazione Impresa	Sede	Punzoni Consegnati
21 AO	Il giardino dei Monili di Pallais Susy	Fraz. Fachet, 9 Sarre	1

04A00365

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e di marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
87/AP	Ciarrocchi Sergio	Ascoli Piceno

04A00364

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401017/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77